I jottojuitti formamente convinte una la quandia Vazio nato, evano usa vega prontamente riordinata con una sucora legge più conforme ai bijegni a all'aparienza raccollà ne ine anni papati, come grave poriesto di ciogliazi afatto e anias nev. Juta, permano via il o gottingto dell'interno avrebbe verato innanzi al Carlamento qualita progetto di legge da nome viz mais al male; o per la mano gli acrabie vipro posto, sia tal quair d'à modificato a puo viacimento, quello sta togli gin projectato dal pue antece jore mella degistation parata il it 10, year 1449, come par la lagge ul conjuto 2: tato. Ma ova dopo angi tra ma: Paccine Laparta la muoir algitatura non valentis apparire nà quella ne alter legge for tale joggato, jone vent nell deliberations Di pigliarne e, i mede inn l'iniziation, vituri di par coa amta a alla Nazione e alla Camera, che vuono con colore que la prezigipione in Mazione Veraleve jengre più per moro che ji può ben dire une nela maggior parte della otato ya non gita. Vertanto jure contano alla Camera quella degge . la que to mus into Mini tero juntaj e or ono pochi me; al Carlamento permerso del igi bineli, quando esti tenen il portafogli delli Enterno, de modificacioni che ui

Jamo instructo, jour livete talora a medio piesare,

talora a meglio ordinava talora a verciore jui comminte

3

i provodinanti di gia ; ma jono egi proche a di di fiera momento che non mutario punto ne lo ple mè l'accomia della ciegos.

con ottoperitti presuno che la Cancera vorrà od jene parea indugio e adempiere egii à uno del più univer ali della alexione.

Bufa

Rotteggi

Prijero

Cha

D. Bentin

G. B. Wichelin

Capelling of

J. M. Santi L. Viewing

Langag



# CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

# SUL RIORDINAMENTO

DELLA

GUARDIA NAZIONALE





Prop. To 1/2/

N. 50

# CAMERA DEI DEPUTATI

Progetto di legge presentato dal Ministro dell' Interno

NELLA TORNATA DEL 10 SETTEMBRE 1849

Riordinamento della Guardia Nazionale.

### SIGNORI

Come avviene delle grandi instituzioni, che se ad esse non soccorre l'esperienza, riescono troppo più lontane da quel grado di perfezione, cui possono raggiungere le opere umane; così accadde della legge ordinatrice della Guardia Nazionale, che compilata con celerità pari alle esigenze del cuore del Monarca, il quale non appena ebbe sanzionata in diritto la più ampia delle franchigie costituzionali volle che il fatto rispondesse senza indugio alla promessa, e non sussidiata da veruna pratica cognizione non potè prevedere, nè provvedere compiutamente a tutte le parti di un così importante ordinamento.

Come prima infatti venne quella legge messa in esecuzione, fu ovvio il riconoscere, che l'età stabilita per la durata del servizio, non era negli assegnatile estremi la meglio appropriata; che soverchie erano le dispense accordate dalla legge; che assai incompletamente erasi provveduto alla pratica attuazione del principio popolare nelle elezioni dei graduati, alle quali non concorrevano il più delle volte i Militi, se non in minimo numero; che per veruna guisa si era pensato a render pronte, e sicure le importan-

tissime attribuzioni affidate ai Consigli di Ricognizione; che quasi nessuna azione direttiva, e tanto meno repressiva erasi assegnata ai graduati sui militi, con danno massimo di quella disciplina, che pure è a così dire l'anima dei corpi armati; che un soverchio, ed improvvido laconismo erasi seguito nella enumerazione e classificazione dei reati, e delle pene, per cui troppo frequente era l'impunità, o l'arbitrio, quella con danno della disciplina, questo con offesa alla giustizia; che una non dissimile imperfezione erasi introdotta nella legge per ciò che ha tratto all' ordine dei giudizii, alle norme dell'instruttoria, ed all'esecuzione dei giudicati; e che infine più altre migliorie si erano lasciate desiderare.

E posciachè l'esperienza aveva messi in chiaro i difetti della legge, era debito del Governo di tosto preoccuparsi della necessità, e del modo di portarvi rimedio. Nè mettevasi tempo in mezzo da chi reggeva prima di noi la cosa pubblica; imperocchè si provvedeva alla creazione di un'apposita Commissione, nella quale, oltre ad alcuni altri sperimentati cittadini, comprendevansi parecchi onorevoli Membri del Parlamento, per cura dei quali fu tosto compilato il progetto di una nuova legge: e se non fu loro possibile di condurre a termine il ben ordinato lavoro, fu però agevole al Governo il ridurlo a compimento.

Nel presentarvi ora questo lavoro, io reputo debito mio di rassegnarvene per sommi capi un'analisi, affinchè prima di esaminarne, e discuterne i dettagli, vi sia palese lo spirito, onde è informata la legge, che siete invitati ad adottare.

E qui stimo anzitutto di avvertire, che siccome i principii generali, e dirò così, informatori della legge del 4 marzo 1848, parvero, ed erano consoni all'indole dell'instituzione, come sarebbero il diritto, ed il correlativo dovere di ogni cittadino, salve poche eccezioni, di far parte della Guardia Nazionale: la libera scelta dei più diretti, ed immediati suoi capi: l'essenzialissimo di lei attributo di vegliare al mantenimento, ed al restauro dell' ordine pubblico, fondamento della libertà, ch' essa è chiamata a tutelare: e il privilegio di essere giudicata dai proprii commiliti; così nel riformare la legge, non altro si è avuto in mira se non la convenienza di dare a questi stessi principii quel maggiore svolgimento, che conferisse al possibile perfezionamento di una

istituzione, che, bene ordinata, deve potentissimamente concorrere a consolidare il libero reggimento, cui fummo chiamati.

Premesso questo cenno generico sull'indole, e lo scopo precipuo delle introdotte riforme, vengo all'esposizione particolarizzata di esse.

La legge del 4 marzo stabiliva sibbene in principio, che la generalità dei cittadini, è chiamata dall' età degli anni ventuno ai cinquantacinque al servizio della Milizia cittadina, ma nell'applicazione, che essa dava a questo così generale principio, ammetteva per una parte un soverchio numero di eccezioni, e per l'altra introduceva tali condizioni, che senza provvedere con sufficiente efficacia a quella classe di cittadini, pei quali torna grave di soverchio l'ordinario servizio della guardia, complicavano di troppo il lavoro della inscrizione matricolare sui ruoli del servizio ordinario, e di riserva. Epperò è sembrato, che, le esenzioni, fossero da limitarsi in quella più ristretta cerchia, che bastasse a provvedere ai non minori bisogni degli altri pubblici servizii dello Stato; e tolta la condizione del censo, bastasse lo esonerare dal servizio ordinario que' soli cittadini, che costretti a campare la vita col frutto giornaliero di opere manuali ne avrebbero sentito con troppo scapito il peso.

E quanto all'età, si è considerato, che mentre era ben più ragionevole di esigere un servizio dal cittadino, appena le fisiche sue forze hanno acquistato un bastevole sviluppo per sostenerlo, anzichè continuare a richiederlo in quel periodo della vita, in cui non raramente hanno cominciato a scemare, sarebbe poi grandemente vantaggioso allo Stato lo addestrarsi della gioventù al maneggio delle armi alcuni anni prima, ch' essa venga chiamata a far parte dell' esercito stanziale, essendo palese, che pertal modo questo secondo servizio riuscirà, e più facile, e meno molesto; epperò nel limitare la durata del servizio della Guardia Nazionale all' età di 50 anni, si è stabilito, che l'obbligo di prestarlo, comincierà dagli anni 18.

Un secondo oggetto importantissimo ha dovuto attirare l'attenzione della Commissione e del Governo, vale a dire l'elezione dei graduati, che per giovare al perfezionamento del corpo deve essere il risultato positivo del libero voto della maggioranza dei Militi, e della capacità degli eletti.

Ora la Legge del 4 marzo, che sicuramente intendeva a questo duplice scopo era troppo lungi dall'aver provveduto ai mezzi di conseguirlo, perchè le elezioni potevano farsi, e si facevano il più delle volte dalla minorità degli elettori, e l'eletto non doveva in verun modo far prova di attitudine ad esercitare il confertogli grado. Furono in conseguenza introdotte nel progetto due disposizioni, colla prima delle quali l'intervento alle elezioni, è dichiarato servizio obbligatorio, la cui infrazione, trae seco la pena disciplinare dell'ammenda, e colla seconda l'efficacia dell'elezione è subordinata ad uno sperimento sulla capacità dell'eletto.

Nè è paruto meno importante lo assicurare il regolare, e pronto eseguimento delle molteplici operazioni, che si riferiscono all'ordinamento materiale della Guardia Nazionale di ogni singolo Comune, ed il sollecito provvedere sui richiami, cui le operazioni stesse puonno suscitare: epperò senza nulla detrarre alla giurisdizione primitivamente attribuita dalla predetta Legge ai Consigli di Ricognizione, si è preveduto il caso, in cui uno di questi Consigli non eseguisse il rilevantissimo suo mandato, e si è per allora soltanto fatta facoltà all' Amministratore principale della Provincia di creare un altro apposito Consiglio di Ricognizione, che provveda in luogo di quello ordinario, salva sempre la censura del Comitato di Revisione.

E come assaissimo importa, che nei corpi sia stabilita, e si mantenga inalterata la maggiore uniformità, ad assicurare la quale pare, intendesse la Legge più volte ricordata col riserbare al Capo supremo del Regno la facoltà di preporre a tutte le Guardie Nazionali dello Stato un Comandante Generale, così a meglio conseguire l'intento, si è creduto opportuno d'inserire nel progetto della nuova Legge lo stabilimento d'Ispettori Divisionarii, i quali, senza punto intromettersi nella parte direttiva dei singoli Corpi, esercitar debbano presso di essi l'uffizio di Visitatori.

Vi ho finora riferito tutto ciò che ha rapporto all'ordinamento, ed alla conservazione, dirò così, materiali delle Guardie Nazionali. Mi occorre ora di parlarvi della parte morale, alla quale, come già presentite, si riferisce tuttociò, che ha tratto ai doveri dei Militi cittadini, ai mezzi di reprimerne le infrazioni, ed alle forme da osservarsi nei giudizii, cui le stesse puonno dar luogo.

E quì, è dove la Legge del 4 marzo rispondeva meno acconciamente al bisogno.

Essa infatti enunciava sibbene per sommi Capi una serie d'infrazioni, e di pene disciplinari, stabiliva Consigli di disciplina, e tracciava norme per l'istruttoria dei giudizii; ma non tutte le infrazioni, che a danno della disciplina possono commettersi dai cittadini aggregati alla Guardia Nazionale erano prevedute; la graduazione delle pene tanto necessaria in ogni legge penale bene ordinata erasi ommessa; poca, o niuna autorità repressiva conferivasi ai superiori più immmediati del Milite, di guisa che il più delle volte, le colpe minime, che pur molto importa siano prontamente represse dovendo essere giudicate dai Consigli di Disciplina, rimanevano impunite, od erano castigate così lentamente, che la repressione perdeva il principalissimo suo benefizio, l'opportunità, e la prontezza; i Consigli di Disciplina, erano con nissun utile moltiplicati; la più parte delle formalità d'istruttoria, che formano un'essenziale garanzia per l'accusato, eransi taciute; e nulla per fine erasi stabilito intorno alle solennità da osservarsi, ed ai mezzi da usarsi per la escecuzione dei giudicati nè rispetto alle pene corporali, nè in riguardo a quelle pecuniarie.

Il progetto, che ora vi proponiamo di adottare mira a riempiere tutte queste gravi lacune. Vedrete che in esso le infrazioni sono con sufficiente dettaglio enumerate, e colla voluta chiarezza definite, e che a ciascuna di esse è applicata la relativa pena con quella misura, che meglio corrisponde all'infrazione, che tende a reprimere: noterete fra gli altri, che è dichiarato colpevole di lesa disciplina il Milite, che commette disordini anche lievi, od è sorpreso in istato di ebbrezza, mentrechè senza essere in attualità di servizio, veste tuttavia l'uniforme della Guardia Nazionale. Questa disposizione è sembrata tanto più opportuna dacchè, mentre non tende a sottrarre il Cittadino alle Leggi generali, ed ai Tribunali ordinarii allorchè commette un reato previsto del Codice penale, lo costringe ad un contegno anche più riservato allorchè indossa pubblicamente una divisa propria di chi è più particolarmente chiamato a tutelare l'ordine pubblico.

Noterete similmente che i poteri repressivi dei Capi di Corpo, o di posto si sono determinati con una certa ampiezza circoscritta però sempre alle pene meno gravi, ed alle infrazioni, che più importa di reprimere senza ritardo. Con ciò si otterrà un duplice risultato: si conseguirà cioè un più efficace ascendente del superiore sul subordinato, il che grandemente conferisce al regolare andamento di qualsivoglia corpo, e si antiverranno al tempo stesso le più gravi infrazioni alla legge, essendo una verità che la prontezza nel reprimere i più lievi mannamenti, è potentissimo mezzo di allontanamento dai più gravi.

Si reputò poi in pari tempo tanto più conveniente di ordinare la graduazione delle pene, per modo che il Giudice si debba necessariamente tenere in certi determinati confini nel farne l'applicazione, sul riflesso che non ammettendosi l'appello dalle sentenze dai Consigli di Disciplina, era vieppiù necessario, che chiari risortir potessero dal testo della Legge i casi di violazione della stessa, che puonno autorizzare il ricorso in cassazione.

Quanto ai Consigli di Disciplina, si è considerato, che lo stabilimento di quelli di Battaglione nei Comuni, ove la Guardia Nazionale è ordinata in una, o più legioni, non era nè necessario, nè opportuno, perchè per una parte essendosi estesi i poteri repressivi dei capi di corpo, e di posto, venivano a riuscire minori le occupazioni dei Consigli, epperò uno solo potrebbe bastare per ogni legione; per l'altra, quanto minori saranno i Corpi giudicanti tanto più uniforme diverrà l'applicazione della legge.

La materia dell'istruttoria dei giudizii, doveva anche maggiormente attirare l'attenzione della Commissione e del Governo, e fu oggetto perciò del loro studio particolare.

Si cominciò pertanto coll'attribuire al Relatore del Consiglio di disciplina le parti di pubblico ministero, ed in siffatta qualità egli è incaricato di esercitare l'azione penale per le infrazioni, che la legge dichiara di azione pubblica: promuove la convocazione del Consiglio ogni volta, che il numero o l'importanza dei casi lo suggeriscono: ordina, e fa eseguire la citazione degli incolpati, e dei testimonii: riferisce al Consiglio nella pubblica udienza i fatti, che danno luogo al giudizio: richiede l'applicazione delle pene: provvede all'esecuzione dei giudicati: e veglia finalmente in ogni contingenza all'osservanza della legge.

E come importava assaissimo di assicurare alle sentenze dei

Consigli di disciplina la più pronta e regolare esecuzione, così si sono altresì dettate assai precise disposizioni, che conciliando il diritto del condannato a richiamarsi contro il giudicato, che lo colpisce, al Magistrato di Cassazione, allorchè questo rimedio gli è dalla Legge consentito, prevenissero però l'impunità di fatto dei condannati.

E quanto alle persone, che la legge soggetta alla giurisdizione repressiva dei capi di corpo, o di posto, e dei Consigli di disciplina, mentre si stabiliva per regola generale, che vi s' intende compreso ogni cittadino aggregato alla Guardia Nazionale, si è riflettuto, che con ciò non provvedevasi alla repressione delle infrazioni, che si commettessero da coloro, che senza essere compresi nei ruoli di matricola, formano tuttavia parte integrante della Milizia cittadina: e siccome questa lacuna non poteva senza assurdo lasciarsi sussistere, così nell'articolo 259 del progetto, si è dichiarato, che tutte le disposizioni penali sancite pei cittadini appartenenti alla Guardia Nazionale saranno applicabili ai Tamburi graduati, o no, e ad ogni altra persona comunque addetta in modo permanente alla Guardia medesima, come sarebbero a cagion d'esempio i trombettieri, ed altri musicanti, che venissero ad essere in qualche Comune presso le Legioni stabiliti. Un'ultima parte della legge del 4 marzo che sembrò difettosa era quella, che trattava dei corpi distaccati della Guardia Nazionale pel servizio di guerra. Se infatti, per quel che ha tratto all'ordine delle categorie delle chiamate a così fatto servizio, ed alle condizioni d'esenzione dal medesimo poteva quella legge riprodursi nel nuovo progetto con poche variazioni, ed emendamenti, lo stesso non avrebbe potuto avvenire rispetto alle disposizioni concernenti la materiale, ed effettiva formazione dei Corpi anzidetti, dacchè l'esperienza fatta allorchè il Governo si trovò nella circostanza di decretare la mobilizzazione della Guardia Nazionale troppo facilmente fece conoscere quanto incompletamente la legge provvedesse all' ordinamento di questo mezzo di difesa dello Stato.

Poste le quali considerazioni, e fatto d'altronde riflesso che il servizio dei corpi distaccati della Guardia Nazionale pel caso di guerra corrisponde in sostanza a quello dell' Esercito stanziale, unitamente al quale può doversi prestare, e che troppo male si accomunerebbero due corpi, fra i quali sia disforme l'ordinamento rispettivo, si è creduto, che meglio conducesse allo scopo una medesimezza di organizzazione fra quelli e questo. Epperò siccome il riordinamento dell' Esercito è tuttavia da sancirsi con nuova legge, che vi sarà dal Ministero della guerra presentata, così, mentre si è soppressa nel progetto tutta la parte della legge del 4 marzo, che provvedeva all'ordinamento dei corpi distaccati, si è con una sola disposizione stabilito, che per questo rispetto, si osserveranno le leggi, ed ordinamenti che sono, e saranno adottati relativamente all' Esercito.

Questa è la somma delle Riforme introdotte nel progetto, che sottomettiamo alle vostre meditazioni, e delle ragioni che le hanno suggerite. Con esse noi crediamo che l'importantissima instituzione della Guardia Nazionale potrà acquistare quello sviluppo, ed esercitare quella benefica influenza cui è destinata. Il voto, che intorno ad esse pronuncierà il Parlamento, ci farà palese se lo scopo, cui abbiamo mirato sia stato raggiunto.

# PROGETTO DI LEGGE

# TITOLO 1.

### DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

La Guardia Nazionale è istituita per difendere la Monarchia Costituzionale, e le libertà consecrate dallo Statuto, per mantenere l'obbedienza alle Leggi, per conservare, o ristabilire l'ordine pubblico, per secondare, all'uopo, l'esercito nella difesa del territorio, ed assicurare l'integrità, e l'indipendenza dello Stato.

### Art. 2.

Ogni deliberazione presa dalla Guardia Nazionale sugli affari dello Stato, della provincia, o del comune è un attentato alla libertà pubblica, è un delitto contro la cosa pubblica e lo Statuto, ed in conseguenza è nulla di pien diritto.

### Art. 3.

La Guardia Nazionale, è costituita per comuni in tutto lo Stato le compagnie comunali, cono, ove cocorra, riunite a quelle dei comuni vicini dello stesso Mandamento per formare battaglioni mandamentali.

### Art. 4.

Il servizio della Guardia Nazionale, è ordinario, o di riserva. \* Qualora le Compagnie de une Comune non l'aptime a formava un battaglione, vengono +

È ordinario il servizio, che si presta nell'interno dello Stato per tutela dell'ordine pubblico in tempi normali.

Il servizio di riserva, si presta, in caso di pericolo della sicurezza interna, od esterna dello Sato, in forza di un Decreto Reale.

### Art. 5.

I cittadini appartenenti alla Guardia Nazionale, non possono prendere le armi, nè assembrarsi in corpo senza l'ordine dei Capi loro immediati: nè questi possono dare un tal ordine, senza una richiesta dell'autorità civile, di cui sarà data comunicazione ai militi chiamati solto le armi.

Niun Ufficiale, o Comandante di posto nella Guardia Nazionale, può far distribuire cartuccie ai cittadini armati, salvo in caso di richiesta espressa dell'autorità competente; se contravviene, risponde degli avvenimenti.

# Art. 6.

El in facoltà del Governo di sospenne non sia stalo prorogato per legge. regato per legge.

Se la Guardia Nazionale resiste alle richieste legali delle autorità, o prende ingerenza negli atti delle au-

at. 6. Il Soverno può diestiere of o punere dere o di sciogliere la Guardia Nazio la fuardia la la Di suo o più concuni in nale in luoghi deferminati, ma deve fri- tecto où in parte quanto grani aure lo ya meterla in attività, o riordinarla entro gono: ma douva viordinarla entro il termine un anno dal giorno della sospensione, o di maji jei dallo jeioglimento e o pencione, della dissoluzione quando questo termi- quando que to fermina nen jia tato pro-(Mario come me wogetto minister )

torità Comunali, amministrative, giudiziarie, o governative, l'Intendente Generale può sospenderla, riferendone senza indugio al Ministro dell'Interno. Questa sospensione non ha effetto che per un mese, quando non sia confermata dal Ministro, o non siasi pronunziata la dissoluzione della Guardia Nazionale stata sospesa.

# Art. 7.

La Guardia Nazionale è posta sotto l'autorità del Ministro dell'Interno, degli Intendenti Generali, degli Intendenti, e dei Sindaci.

Quando per ordine dell'Intendente Generale, o dell'Intendente, la Guardia Nazionale di un Mandamento è riunita in tutto od in parte, sia nel Capo luogo, sia in altro Comune del Mandamento, essa è sotto l'autorità del Sindaco del comune nel quale ha luogo la riunione.

In tempo di guerra, la Guardia Nazionale mobilizzata, è posta sotto l'autorità del Ministro della Guerra.

# TITOLO II.

Aggregazione dei cittadini alla Guardia Nazionale.

SEZIONE PRIMA.

Dell'obbligo del servizio

Art. 8.

Tutti i cittadini dai diciotto ai cin-

quant'anni sono tenuti al servizio della Guardia Nazionale nel luogo di loro residenza, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Quelli che risiedono alternativamente in più Comuni, sono obbligati al servizio nel Comune di maggior popolazione.

### Art. 9.

Possono esser chiamati al servizio della Guardia Nazionale gli stranieri ammessi a godere dei diritti dei cittadini, a mente dell'art. 26 del Codice Civile.

### SEZIONE SECONDA

Della inscrizione sulla matricola

### Art. 10.

Tutti i cittadini chiamati dalla legge al servizio della Guardia Nazionale devono presentarsi al Sindaco del Comune nel quale sono obbligati a prestarlo a norma dell'art. 8 per farsi inscrivere sul registro di matricola.

A quest'effettto sono formate dai Sindaci apposite liste d'iscrizione, le quali dopo essere state pubblicate, e lasciate affisse per tre giorni all'Albo Pretorio, sono depositate, e lasciate affisse nella segreteria del Comune con facoltà ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

### Art. 11.

Chi è chiamato a far parte della

tabiticals +

+ per la prima volta e junepiramente vin= novate in gennajo di ciajum anno + Guardia Nazionale, e non si trova compreso nelle liste già pubblicate, deve nel termine di giorni otto fare instanza direttamente, o per interposta persona dinnanzi al Sindaco del Comune, in cui deve prestare il personale suo servizio, per esservi inscritto, e ciò sotto pena della prigionia per giorni tre, o di un'ammenda da L. 10 a 50.

Questa sanzione penale è notificata ai cittadini nell'atto di pubblicazione delle liste d'inscrizione.

### Art 12.

Per gli assenti però, il termine, e la sanzione penale, di cui sopra, non hanno luogo che dal giorno del loro ritorno alla propria residenza.

# Art. 13.

Il Sindaco, o chi ne fa le veci, non può mai rifiutare un certificato di attestazione a chi si presenta per far seguire l'inscrizione d'individui non compresi nelle liste già pubblicate.

### SEZIONE TERZA.

# Del Consiglio di ricognizione

### Art. 14.

In ogni Comune vi è un consiglio di ricognizione, composto del consiglio delegato, ed occorrendo, di tanti consiglieri Comunali, o di cittadini chiamati al servizio, quanti se ne richiedono a formare il numero com-

+ dalla lovo pubblicazione +

+ dogli arreg ti+

plessivo di otto, oltre il Sindaco, che lo presiede.

Questo consiglio è specialmente incaricato della rettificazione delle liste d'inscrizione, e della formazione della matricola.

cancella dalla suddetta matricola covita.

Art. 16.

Nel corso di ciascun anno il Sindaco aggiunge alla matricola nomi dei novellamente residenti nel Comune, e nota a margine della medesima le variazioni provenienti, 1.º di decessi, 2.º dai dangiamenti di residenza, 3.º dagli atti in virtù dei quali la persone indicate negli articoli 17, 18, 19, 20 e 22 de la legge hanno cessat di essere sottoposte al servizio della guardia nazionale, o che ne furono escluse.

Il Consiglio di Ricognizione, vedute le carte giustificative, pronunzia,

+ e revisione annuale +

In gennaio di ciascun anno il Con- en gennajo di ciascun anno il Vindaco e siglio de Ricognizione inscripe sulla il Emiglio di Ricogniziona injerivono julla matricola i giovani che nel corso del- matricola i giovani che nel corso dell'anno l'anno precedente, hanno compiuto il pracadante compierono il 185 anno e codiciottesimo anno, e coloro che hanno lovo se residenza nel Comune: biliva la regidenza nel Comune: biliva la regidenza nel Comune: a lungo il corjo dell'anno notano in margina dente hanno compiuto l'anno cinquan- della matricola le variazioni provenien= tesimo, non che quelli che hanno mu- fi 1.º Dall'età. 2º Dai Decepi. 3º Jai cangia tata residenza, o sono mancati alla munto di regidenza. 4º dalla popravvenien za o copazione della cause a cui gli articoli 14.14.19.20. e 21. amattono la dipenja o l'achyiona del jervizio.

(Come l'alinea qui contro)

se vi ha luogo l'aggiunta o la radiazione.

SEZIONE QUARTA.

Delle dispense ed esenzioni dal servizio ordinario.

### Art. 17.

Sono esenti dal servizio della Guardia Nazionale:

- 1.º Gli Ecclesiastici: coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica, ed i ministri di culto non cattolico.
- 2.º I Consoli, e Viceconsoli delle potenze straniere, legalmente riconosciuti nello Stato, ancorchè siano cittadini od ammessi a godere i diritti dei cittadini.
- 3.º I militari dell' esercito, e dell' armata in effettività di servizio, od in congedo per tempo non maggiore di tre mesi; coloro che hanno ricevuta una destinazione dal Ministro di guerra e marina; gli Amministratori od agenti commessi ai servizii di terra o di mare in attività; gli operai dei porti, degli arsenali e delle manifatture d'armi ordinate militarmente.
- 4.º Gli Uffiziali, Sott' ufficiali e soldati delle Guardie Comunali ed altri corpi assoldati.
  - 5.º Le persone che per infermità

incurabili, o per difetti fisici sono incapaci di far il servizio.

Art. 18.

Sono dispensati dal servizio, finche durano nel loro impiego:

- 1.º I Membri del Consiglio di Stato, dei Magistrati di Cassazione, della Camera dei Conti, d'Appello, dei Consolati, dei Tribunali di prima Cognizione e di Commercio; gli Avvocati Generali, il Procuratore Generale, l'Avvocato Patrimoniale Regio, gli Avvocati dei poveri, gli Avvocati fiscali, i Procuratori Regii ed i rispettivi sostituti.
- 2.º I Tesorieri ed i Cassieri delle Aziende Generali e Provinciali, ed i Controllori presso le medesime deputati; quelli-dei pubblici etabilimenti, i Conservatori delle lpoteche, gli Insinuatori e gli Esattori di Mandamento, i segretarii ed i Cadastrari Coren mali.
- 3.º Il Medico, e Chirurgo condotti o non di un Comune, ovo non mente al servizio interno degli ospe- madejima professiona dali e quelli dei luoghi, ove sia una sola spezieria, semprecchè tanto gli uni, che gli altri non abbiano supplenti.

( ; tolgano la parola camallate nul tate)

+ di un conune, quando non cen ha pin uno; il medico o chivaryo non con= fessione, gli Speziali addetti unica- Potti ove non havvi altro garante la

4.º Gli Impiegati dell' Ammini- \* a Datti alla previzione a Vitribuzione strazione delle Poste, delle strade fer- Velle lettere, quelli Velle tazione +

rate, e dei telegrafi, creduti indispensabili al servizio dal Ministero competente

3.º I Preposti dei servizii attivi delle dogane, dei dazii, delle Amministrazioni sanitarie, le guardie campestri e forestali.

6.º I Direttori, custodi e guardiani delle carceri.

Art. 19.

<del>nersi</del> dal servizio della Guardia nazionale, malgrado la loro iscrizione:

1.º I Membri delle Camere Legislative, durante le Sessioni Parlamentarie.

2.#LMinistri , i-lere primi ficiali, i Capi di Divisione dei Ministeri ed i Capi delle Aziende Generali.

mionarii che hanno il diritto di richiedere la forza pubblica, non possono far parte della Guardia Nazionale nel luogo, ove esercitano le loro funzioni.

### Art. 21.

Le dispense sono pronunciate dal Consiglio di Ricognizione sulla presentazione delle carte che ne accertano il diritto o la necessità.

Il Consiglio di Ricognizione pronuncia pure sulle altre dispense temporarie domandate dalle Autorità competenti per motivi urgenti di pubblico servizio.

Das decioni del Conjecto avanno motivate a tramage immediatamente Parcindace at Capo Rela Milizia Au le fava pubblicave nel Corpo Di Cuar Pia.

i po tiglioni; gli stanografi a gli jerivani delle Came.

+ farji dipanjara +

# I primi Wificiali Dei Ministri #

Ministri, gl'Intendenti Sanavali, gl'Intendenti i findici Sytvattori, gli divocati fanti, gli divos mento i Vidaci, i vice vindaci gli Uffiziali Di Pub = mento i Vidaci, i vice vindaci gli Uffiziali Di Pub = =blica Sicurerra e tutti gli altri funzionavii fregue come qui contro)

Non jono ammeji a far parte dalla quardia Marte to payone the la lugge yelude dal concorrere alla dela militare come altre ecoloro che perono condamati al-= l'inter Dizione dai pubblici uffizi, ovuero a para ans che solamente correzionale per surto trutta banca: che solamente correzionale per surto trutta banca: rota semplica abuso di confidenza o sotrazione com: rota semplica abuso di cuficiale o depositario pub: mussa nella qualità di cuficiale o depositario pub: -blico, o par attatato ai coptiemi.

(Come l'art. 21. Det progetto minij exiale; polisochie 4/90
Due cominciare colle requesti parole;
Le exercioni, le diprene e la exclusioni et.)

1,00

I Militi possono ricorrere in appello dalle decisioni del Consiglio di Ricognizione al Comitato di Revisione stabilito, come si dirà in appresso.

Non sono ammessi a far parte della Guardia Nazionale/le persone che la legge esclude dal concorrere nella leva militare, come aftresì coloro che furono condannati alla interdizione dai pubblici ufficii, ovvero a pena anche solamente correzionale per furto, truffa, bancherotta semplice, abuso di confidenza, e lottrazione commessa nella qualità di ufficiale o depositario pubblico, o per attentato ai costumi. Art. 23.

I militi che si allontanano temporariamente dal luogo di loro residenza devono darne avviso al Comandante della loro compagnia, ed in questo caso, la loro assenza è motivo sufficiente di dispensa temporaria.

Il milite però sarà tenuto di

SEZIONE QUINTA.

Della iscrizione sul controllo del servizio ordinario e di riserva.

Art. 24.

Tutti i cittadini inscritti sul registro di matricola, sono dal Consi-

que is aut vimane abolito que perche que in evito di jopua jotto il rum? 21.)

dare avviso del suo ritorno entro 24 # al furiure della compagnia.

Joura institu joddiffare al jervizio de guardia pui diversi turni che gli parablero focas. to durante l'ajoura, qualora que non abora susduto i due majira ció in un pavido de tempo corrigioniante a quello dell'ayenza mergina.

glio di Ricognizione divisi in due controlli separati: quello del servizio ordinario, e quello di riserva.

Appartengono al servizio di riserva tutti i cittadini che dal lavoro manuale o di domesticità, devono trarre giornalmente i mezzi necessarii alla loro susistenza.

Tutti gli altri cittadini sono obbligati al servizio ordinario: è però in facoltà di coloro che oltrepassano l'età di anni quarantacinque il farsi inscrivere sul controllo di riserva.

Art. 25.

Le inscrizioni e le radiazioni sui controlli si eseguiscono giusta le norme stabilite per le inscrizioni e radiazioni sulla matricola.

Art. 26.

In ciascun Mandamento sarà formato a cura del Giudice un Comi- tad in jua prajanza t tato di Revisione da esso presieduto e composto di dodici membri eletti liti, in conformità dell'art. + e se- + 44, 46, +annualmente dalla universalità dei miguenti.

Sono ineleggibili gli analfabeti ed i minori di anni 25.

Il Comitato di Revisione elegge nel suo seno a pluralità di voti un segretario, e nomina un usciere per le intimazioni ed altri atti giudiziarii.

Art. 27.

L'elezione dei membri del Comi-

Constart, ji annula partie na à gia in avite il diposition (in alte antacarente)

del Mandamento.

mitato sono incompatibili con quelle di afari che la viguardano. Le fanzioni di membro del Codi membro del Consiglio di Ricagnizione.

### Art. 28.

sui richiami relativi alla inscrizione ed alla radiazione sulla matricola e sui confrolli, sia che il richiamo si proponga dal milite inscritto, o radiato, sia che provenga dal milite che pel fatto di ommissioni, o radiazioni si trovi gravato di maggiore servizio.

Art. 29.

Il Comitato non può decidere che in numero di 7 membri almeno, compreso il Presidentel

In sue decisioni che von sono maggioranza assoluta di voti.

### TITOLO III.

Formazione della Guardia Nazionale.

SEZIONE PRIMA.

Composizione dei Quadri.

gnie e per suddivisioni di compagnie.

Pot. 27. Praje com Constato 2 Phasy ious para un tato d'fatta in presenza del Giudice pratetore incavicato di vappregentave l'amminitrazione, il quale dorrà quere pentito in tutto da nomina di ego apparterrà all'Enterdez. te de la Provincia il quale dovrà reaglierto prai vindaci Vice vindaci e Conjetieve Di uno frai Il Comitato di revisione decide Commi del Mandamanto.

> t el a maggiovanta apoluta di crote. Contro le pue decisoni d'ammejo il vicogo richiamo, sono prese a in Egazione per incompetanza, abajo di potera de assoluta di voti.

Avt. 30. Surveyor in Egazione segueros dalla sutenza del Constato Di Oravitone ji oper viamo i termini e la porme di un gli articolo 225. a jega: fino al 233 incluivo Della projente dega aga mela parti che vi ono applicabili.

Ove ja cancellate la juntenza, il nuovo giude La Guardia Nazionale è formata per zie che eccercife pronunciari ada profesto legione, per battaglione, per compa- La Constata di bracijione di qualifatto gnie e per suddivisioni di Mandamento ine ava a dio Igignato dal Magitrato 2: Capazione. +"

(ilentres with aut: 30. 21 progetts)

Ciascun battaglione ha la sua bandiera.

### Art. 31.

Le Compagnie, o suddivisioni di di compagnie sono formate sui controlli del servizio ordinario.

Sono però compresi nei medesimi quadri anche i militi inscritti sui controlli di riserva i quali mentre sono dispensati dal prestare il servizio ordinario, devono però intervenire agli esercizii militari nei giorni festivi, ed anche in quelli non feriati mediante indennità, ed a norma del regolamento che sarà formato dal Governo con Decreto Reale.

### Art. 32.

Nei Comuni, ove esistono compagnie di guardie del fuoco o di Pompieri, esse fanno parte della Guardia Nazionale, e prestano il loro servizio nel modo che sarà determinato da apposito regolamento locale da approvarsi dall' Intendente Generale.

Lo stesso si osserverà rispetto alle compagnie Baracellarie della Sardegna.

### Art. 33.

In ciascun Comune la formazione delle compagnie si fa nel modo seguente:

Nelle Città ciascuna compagnia sarà, per quanto possibile, composta di militi dello stesso quartiere, ed Aut. 33.

tagoiante ade tèse compagnice et touantinque sieno

aut. 34.

A.T. 35.

isolato; nei Comuni rurali, i militi dello stesso Comune formeranno una o più compagnie, od una suddivisione di compagnia.

Queste norme non sono però tassative e possono del Coverno variarsi in quei singoli Comuni, ove ciò sia consigliato da convenienze locali.

Art. 34.

La ripartizione in compagnie, o suddivisioni di compagnie dei militi inscritti sul controllo del servizio ordinario, è fatta dal Consiglio di ricognizione.

### SEZIONE SECONDA

Della formazione delle compagnie, e delle suddivisioni di compagnia.

Art. 35.

La suddivisione di compagnia si compone:

GRADI	NU				
	fino ai 10	dalli 11 ai 15	dai 16 ai 30	dai 31 ai 60	Zai 61.
Luogotenenti	»	,	D	1	1
Sottotenenti	,	»	1	í	2
Sergenti .	,	1	2	5	+
Caporali .	1	2	5	-14	6
Tamburi .	,	'n	1	4	1

tuariar, i dal Conjectio Emmante coll'approvazione dell'Interiducto +

A.T. 36.

2vt. 37.

è dai 61 ai 200 uomini.

La forza ordinaria della compagnia

dai 61 ai 200 nomini.

\*\*Tagli \$1. ai 160. nomini.\*\*

Tuttavia il Comune, il quale non ha che dai 30 ai 60 militi, formerà # 60. agli il accimini # una compagnia.

Art. 37.

La compagnia si compone:

	NUMERO TOTALE DI MILITI							1.			7.
GRADI	<b>₤</b> da 61 a 100	da 101a 200	¥	ca	41	, A I	100.	20	10	l, a	160.
Capitano	1	1									
Luogotenente .	1	2									
Sottotenente .	2	2									
Sergente furiere	1	1									
Sergenti	4	6									
Caporale furiere	1	4									
Caporali	6	12									
Tamburi	1	2									

Art. 38.

Nei Comuni che hanno due, o più compagnie, l'ordine di precedenza fra di ess è determinato dalla sorte; e se si trovano riunite, il comando di esse spetta al capitano maggioro d'età.

più anziano el a pari anzianità al maggiore di

Della formazione dei Battaglioni.

### Art. 39.

Per la formazione del battaglione, si richieggono non meno di quattro, nè più di sei compagnie, ciascuna di una forza non minore di 125 militi.

## Art. 40.

Nei comyni in cui i milititi inscritti Guardia Nazionale è formata in bat- glione communale. taglione.

l'art. I ha luogo la formazione in battaglioni delle Compagnie di più comun, un Decreto Reale determina i comuni, le cui compagnie devono concorrere alla formazione di uno stesso battaglione.

La compagnia, o le compagnie di un comune, non possono però in verun caso essere ripartite in battaglioni diversi.

### Art. 41.

Lo Stato Maggiore del battaglione, si compone:

1.º Di un Maggiore. 2.º Di un Aiutante Maggiore col grado di Luogotenente. 5.º Di un Medico Chirurgo. 4.º Di un furiere maggiore. 5.º Di un Caporale maggiore. 6.º Di un Caporale Tamburo. +

art. 41.

Avt. 42.

sul contrello del servizio ordinario compagnia jufficiente a fermare un la tra: sorpassano il numero di 500, la aliena, la Guardia Mazilia contituità in bala Quando nel caso previsto dalincome viunite per formere battaglioni mandamentali. I Comuni le cui compa onie dubbono concorvare alla formazione Del battaglione mandamentale pono de = terminate con decreto Preale. (some cons qui contro)

Nei comuni che hanno un numero di

art. 43.

Jove jone une o più battaglioni java

La Bandiera del battaglione, è portata dai Sottotenenti per turno di servizio d'onore,

SEZIONE QUARTA.

Della formazione delle Legioni.

Art. 42.

Nei Mandamenti, e nelle Città, in cui la Guardia Nazionale presenta almeno due Battaglioni di 500 militi ciascuno, essa è riunita in Legione, ed è comandata da un Capo Legione Colonnello.

In ogni Legione vi è

1.º Un Capitano aiutante maggiore in 1.º

2.º Un Chirurgo Maggiore in 1.º3.º Un Sergente Tamburo. ≠

Art. 43.

La Guardia Nazionale non può mai essere riunita nè per Divisione Amministrativa, nè per Provincia.

SEZIONE QUINTA.

Della nomina ai Gradi.

Art. 44.

In ogni Comune, i Militi appartenenti al servizio ordinario chiamati a formare una compagnia, si riuniscono senz' armi, e senza divisa per procedere in presenza del Presidente del Consiglio di Ricognizione assistito dai due membri maggiori d'età del Consiglio medesimo, e da un SegreOrt. 44.

+ fi cancellino la parole = 21 500, milité cia cuno =)+

# avt. 45.
L'ordina 2i pracedanza frai battaplioni di una faja
legiona, o fraile legioni di una type città parà determinato Dalla, erte. #

fire the all set 43.00 groge to)

art. 47.

tario scelto da lui fra i militi della compagnia alla elezione dei loro Uffiziali, sott' uffiziali, e caporali.

Art. 45.

ni prima di quello della convoca- Pato a Ponsicilio + zione.

L'intervento alle elezioni, è riguardato servizio straordinario obbligatorio.

Le elezioni non son valide, se non v'intervengono almeno i due terzi dei militi inscritti sui ruoli di servizio ordinario della compagnia, o suddivisione di compagnia. Tuttavia qualora alla prima adunanza legalmente connumero di militi, si procederà ad una per ne convochevà una jeconda # vocata non intervenga il prescritto seconda votazione, ed in tal caso le elezioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'avviso come sovra prescritto, dovrà esser riferito il disposto del primo alinea del presente articolo e dell'articolo 119.

Art. 46.

L' elezione degli Ufficiali avrà luogo per ciascun grado, cominciando dal più elevato. Il sergente furiere, ed il caporale furiere sono scelti dal Capitano sopra una rosa di 5 militi per ciascuno di essi fatta dalla compagnia a maggioranza relativa di voti.

avt. 48.

vono essere avvisati Talmeno tre gior-Trev publico proclamos o per justito man=

art. 49.

art. 50.

Per procedere alle elezioni, il Presidente fa l'appello dei militi. Ogni milite chiamato, riceve dal Segretario una carta bianca, munita del timbre della Guardia Nazionale, sulla quale sarà annunziato il grado dell'Uffiziale, sott' ufficiale, e caporale da eleggersi, anche a mente dell'art. 46; vi scrive di fronte il nome e cognome del milite, e rimette la scheda piegata al Presidente, il quale la depone in un'urna collocata sul tavolo della Presidenza, in modo che i militi elettori possano avvicinarsi liberamente, e vederla durante lo squittinio. Il nome di ciascun votante viene inscritto in una lista tenuta dal Segretario.

I militi elettori, inalfabeti detteranno ad un notaio destinato appositamente dal Presidente del Consiglio di Ricognizione i nomi dei loro candidati.

Il predetto notaio, sarà collocato con igliere ad un tavolo separato da quello del Consiglio, in modo che veruno degli astanti possa conoscere i nomi dei candidati, che saranno dal milite elettore prescielti.

Art. 48.

Finito il 1.º appello se ne farà un 2.º dei militi che non erano presenti al primo.

Finito questo secondo appello, lo squittinio è dichiarato chiuso.

tuheda munita del jigillot

E o Conjelieve a cio E

art. 51.

Prima dello spoglio delle schede gli scrutatori ne verificheranno il numero: se questo si trova maggiore o minore del numero dei votanti, se ne fa menzione nel processo verbale.

Se dopo lo spoglio del voto questa differenza è tale da rendere dubbia l'elezione, si procede immediatamente ad uno squittinio di ballottaggio.

Art. 50.

Uno dei scrutatori, toglie dall'urna una scheda dopo l'altra, la dispiega, e la rimette al Presidente, che la legge ad alta voce, e la fa passare all'altro scrutatore.

Il risultato dello squittinio è immediatamente proclamato dal Presidente.

Art. 51.

Le schede non scritte, quelle in cui venisse indicato il votante, quelle che non fossero scritte a mano sulla carta menzionata all'articolo +, e +50.+ quelle che non contenessero un voto + portagione il nonca di persona non alasgibile talido, sono nulle, ma se ne terrà conto nel fissare il numero dei votanti.

Sono altresì nulle quelle schede, che non indicassero sufficientemente il candidato proposto dall' elettore.

Art. 52.

Nessun milite può esser dichiarato

Avt. 52.

Avt. 53.

art. 54.

Cut 55.

Uffiziale al primo squittinio, se non ha rapportato oltre la metà dei voti dei militi presenti. Se la prima votazione non presenta una maggioranza assoluta in favore di uno dei candidati, si procede ad un secondo squittinio fra i due militi, che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo. Nel caso vi sia in questo secondo squittinio parità di voti, si ha per eletto il più attempato.

I sott' ufficiali, e caporali sono eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 53.

I membri dell' uffizio stendono, prima di separarsi processo verbale delle elezioni, e ne spediscono copia entro 24 ore ai Sindaci dei comuni interessati nelle elezioni.

A questo verbale si unisce la lista dei militi, che non sono intervenuti all' elezione.

Art. 54.

Le schede, che hanno dato luogo a contestazione, sono unite al processo verbale; le altre sono abbruciate in presenza dell'assemblea.

Art. 55.

Prima di procedere alle elezioni, il Presidente dà lettura all'Assemblea +50. a 57. degli articoli 47 a 34.

Art. 56.

Se più Comuni sono chiamati a formare una compagnia, i militi di

Qut. 56.

avt. 5%.

Cest. 58.

art. 39.

essi Comuni, si aduneranno in quello di maggior popolazione per eleggere il loro Capitano, ed i candidati per i posti di sergente furiere, e caporale furiere.

I militi di ciascun Comune si aduneranno quindi nel proprio per procedere all'elezione dei graduati che loro spettano a norma degli art. + 37. 4 39.+

Nelle Città e Comuni, che hanno più d' una compagnia, ciascheduna compagnia sarà chiamata separatamente per procedere alle sue elezioni.

Potrà però il Sindaco convocare nello stesso giorno diverse compagnie, e stabilire dei separati Consigli di Ricognizione, acciò si possa nello stesso giorno procedere alle elezioni in diverse Compagnie.

Art. 57.

I Colonnelli, e Maggiori sono scelti dal Re sopra una rosa disposta per ordine alfabetico di altrettanti candidati, quante sono le compagnie, formanti i Battaglioni, o la Legione che devono comandare. Per formare questa rosa, i militi di ciascuna compagnia della Legione, o del Battaglione, si raduneranno, come è prescritto dall'art. ≢ 🚄 🦅 ≢ 👬 combinato col penultimo alinea dell' art. 36 e procederanno alla for- 359. mazione della rosa, giusta le norme segnate nell' art. 47.

art. bo.

Il Verbale contenente le votazioni di ciascuna compagnia, sarà trasmesso al Sindaco, il quale coadiuvato dal Consiglio di Ricognizione, procederà allo spoglio definitivo, e trasmetterà la rosa che ne risulterà all'Intendente Generale.

Art. 58.

I Candidati pel grado di Colonnello, sono scelti fra i militi dell'intiera Legione, quelli pel grado di Maggiore fra i militi dell'intiero Battaglione: i Capitani, e gli altri graduati fra i militi delle rispettive Compagnie, o suddivisioni di Compagnia.

Art. 59.

I posti di Capitano d'armamento, e di Aiutante Maggiore, sono conferiti dal Governo a coloro, che in seguito 🚁 ad esame di concorso risulteranno i / mbblico + più idonei. Qualunque milite del Comune, o dei Comuni, che compongono E il battaglione mandamentale, sarà ammesso a tale concorso.

Il posto di Aiutante Maggiore in 1.º sarà pure conferito dal Governo a quello degli Aiutanti Maggiori in 2.º che in seguito ad esame di concorso fra essi risulterà il più idoneo.

Il Governo determinerà nel Regolamento di cui è cenno negli art. <del>31, c 00</del>, le forme, e norme da seguirsi nel concorso.

Art. 60.

I Chirurghi Maggiori di legione,

+ dal Comune de di tratterà di lagione o battaglione comme nale evere al fintose di quello prai comuni car avin un maggior numero di milette je je trattara Di lacione o battaglione mandamentale. Copia Tel verbale jasa Francia ada jugateria Taslia tri art. 61.

art. 62.

\$33. e 93. \$

art. 63.

sono nominati con Decreto Reale, e scelti fra i chirurghi maggiori di battaglione della stessa legione.

# Art. 61.

I Chirurghi Maggiori di battaglione, sono similmente nominati con Decreto R. sopra una terna formata da una Commissione a squittinio segreto, ed a maggioranza di voti secondo il prescritto dall'art.

### Art. 62.

Questa Commissione si compone, nei Comuni, ove esistono una, o più legioni.

- 1.º Del Comandante superiore, dei Colonnelli, e dei Maggiori;
- 2.º Dei militi della Guardia Nazionale insigniti della laurea di medicina o di chirurgia.

# Art. 65.

Nei Comuni, ove non esiste che un battaglione, o che sono centri di battaglioni mandamentali, la Commissione si compone:

- 1.º Del Maggiore Comandante il battaglione;
- 2.º Dei Capitani delle compagnie formanti il battaglione;
- 3.º Dei militi insigniti della laurea di medicina, o di chirurgia.

### Art. 64.

Le deliberazioni della Commissione non sono valide, se non v'intervengono almeno i due terzi dei membri inscritti. art. 64.

+55,+

Art. 65.

art. 66.

a.t. 67.

I membri assenti senza legittimo impedimento, incorrono la pena stabilita dalla legge per le mancanze ad un turno di servizio ordinario.

### Art. 66.

La Commissione nel formare la terna deve evitare, per quanto è possibile, la cumulazione degli impieghi, ed in ogni caso non può mai proporre a candidati gli insigniti di una sola laurea, se non in mancanza di medicochirurghi.

# Art. 67.

Il chirurgo di legione ha il grado, e le prerogative di Capitano.

Il chirurgo di battaglione ha quelli di Luogo-tenente.

### Art. 68.

Se fra i militi di un battaglione comunale, o mandamentale, non vi sono che chirurghi patentati, la Commissione riunita come ai N.º 1, e 2 dell'art. 55, proporrà tre di essi all'Intendente Generale della Divisione, il quale nominerà quello che gli risulterà maggiormente capace a supplire alle attribuzioni di chirurgo maggiore. Il chirurgo in tal modo nominato deve essere riconfermato ogni triennio, ed ha il grado di Sotto-tenente.

## Art. 69.

Il furiere maggiore, ed il caporale maggiore, sono nominati dal maggiore

ar. 68.

art. 69.

Clut. 70.

aut 71.

+66.+

art. 72.

fra i sotto-uffiziali e militi del proprio battaglione.

Art. 70.

Gli uffiziali sott'uffiziali e caporali, eletti in conformità della legge, quando non siano nel termine di 3 mesi armati, e vestiti secondo la divisa, saranno considerati come demissionarii, e si procederà senza ritardo alla loro surrogazione.

Art. 72.

E pure considerato demissionario ogni graduato che fra tre mesi dopo l'elezione non avrà provata la propria idoneità in un esame dinnanzi alle persone che dal Ministro dell'Interno, saranno a tale uffizio deputate.

Art. 73.

Agli impieghi, altri da quelli sovra indicati, nomineranno sulla proposta del capo del corpo:

Il Sindaco allorquando si tratta della sola milizia del comune;

L'Intendente quando si tratti di battaglioni mandamentali.

Art. 74.

In ogni comune il Sindaco farà riconoscere alla milizia sotto le armi il comandante della milizia medesima.

I richiami per inosservanza delle tinalaggibilitàt

forme prescritte per le elezioni degli tinalaggibilitàt

uffiziali, sott'uffiziali e caporali, saranno

portati avanti il comitato di revisione tinala comitato di revisione tinalaggibilitàti

Art. 71.

Gli uffiziali sott'uffiziali e canorali art. 74.

avt. 75.

Apribiblico 4

Cut. 76.

Questi, in presenza del Sindaco, farà riconoscere gli uffiziali.

Per le compagnie ed i battaglioni, che comprendono più comuni, l'Intendente, od un suo delegato, farà riconoscere l'uffiziale comandante in presenza della compagnia, o del battaglione assembrato.

Gli uffiziali d'ogni grado, appena saranno riconosciuti, presteranno giuramento di fedeltà al Re, ed obbedienza allo Statuto ed alle Leggi della Monarchia.

#### Art. 75.

Ogni uffiziale della Guardia Nazionale, potrà, sul parere del Sindaco, e dell'Intendente esser sospeso dalle sue funzioni per due mesi con decisione motivata dell'Intendente Generale presa in Consiglio d'Intendenza dopo che l' uffiziale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione dell'Intendente Generale sarà immediatamente trasmessa al Ministro dell'Interno sulla cui relazione potrà la sospensione esser prorogata con Decreto Reale; se durante l'anno l'uffiziale sospeso non è stato restituito alle sue funzioni, si procederà ad una nuova elezione.

#### Art. 76.

Gli Ufficiali, Sott'ufficiali e caporali sono eletti per tre anni, e possono esser rieletti. Ogni graduato, che per art. 78.

art. 79.

qualsiasi causa abbia cambiato compagnia, sarà inscritto, come semplice milite in quella, in cui sarà entrato.

## Art. 77.

Tostochè un impiego qualunque sarà vacante, si procederà alla surrogazione secondo le regole nella presente legge stabilite.

## Art. 78.

Nei comuni, dove la Guardia Nazionale formerà più legioni è in facoltà del Re di nominare un comandante superiore, il quale però non avrà ingerenza nell'amministrazione interna delle legioni.

Il numero, ed il grado degli uffiziali, che ne dovranno comporre lo Stato Maggiore, sarà stabilito con Decreto R. Gli uffiziali di Stato Maggiore, sono nominati dal Re sulla proposta del comandante superiore, il quale non può scegliere, se non fra gli uffiziali di grado corrispondente della Guardia Nazionale del comune.

## Art. 79.

Nella Guardia Nazionale non possono esservi gradi senza impieghi.

## Art. 80.

Verun ufficiale che sia in esercizio d'impiego attivo nell'esercito o nell'armata, potrà esser nominato Ufficiale, nè Comandante superiore delle Guardie Nazionali in servizio ordinario. Art. 80.

art. 81.

avt. 82.

Art. 83

Art. 81.

È in facoltà del Re di nominare un Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno, come pure lo Stato Maggiore presso il medesimo.

Art. 82.

In ogni Divisione amministrativa vi sarà un Ispettore delle Guardie Nazionali della Divisione, il quale sarà nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell' Interno concertata col Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno, ed avrà il grado e le divise di Colonnello.

Le attribuzioni di questi Ispettori saranno determinate dal Regolamento menzionato negli art. 31 - 90.

Art. 83.

L'Intendente Generale deve vegliare, che dai Consigli di Ricognizione, si eseguiscano colla necessaria sollecitudine le incombenze loro affidate dalla presente legge.

Qualora si verifichi un non motivato ritardo nelle loro operazioni, egli deve con apposito suo decreto fissare un termine entro il quale debbano essere compiute, e quello trascorso, senza che siasi provveduto, ferma egli stesso un apposito Consiglio di Ricegnizione il quale compie l'operazione ritardata, e quelle altre, cui si dovesse procedere entro l'anno: salvo sempre l'appello al comitato di revisione.

art-84.

art. 85.

e 93. + Art. 86.

# delega immediatamente a predica al luego due o più perpue che a tutte per del Coniglio di Aucognizione in vitanto ne paranno le veci, compriendo #

## TITOLO IV.

# Della divisa, delle armi e della precedenza.

#### Art. 84.

La divisa delle Guardie Nazionali è determinata con Decreto Reale tanto per le Città principali quanto pei Comuni rurali.

I distintivi dei gradi sono uguali a quelli dell' esercito.

## Art. 85.

L'armamento della Guardia Nazionale corrisponde a quello dei granatieri nell'esercito.

Essa viene pel servizio ordinario provvista di fucili per cura del Governo, al quale ne è rimborsato il valore dal Comune, in quelle rate e termini che saranno stabiliti dall' Intendente Generale della Divisione Amministrativa, avuto il debito riguardo alla rispettiva condizione finanziera dei Municipii.

Il numero delle armi ricevute, si farà risultare presso ciascuna Amministrazione.

La buona conservazione del fucile è a carico del Milite, e le riparazioni, in caso di guasto, avvenuto pel fatto del servizio, sono a carico del Comune.

Saranno pure distribuite ad ogni Comune a spese dello Stato le armi Jut. 87.

Out: 88:

necessarie per gli esercizii della riserva.

I Militi ed i Comuni saranno rispettivamente risponsali delle armi ricevute che avranno marchio e numero.

#### Art. 86.

Ogni qualvolta la Guardia Nazionale sarà riunita, i varii Corpi prenderanno il posto che sarà loro assegnato dal Comandante superiore.

## Art. 87.

In tutti i casi, in cui le Guardie Nazionali presteranno servizio assieme ai Corpi assoldati, avranno sovra di questi la precedenza.

Il comando nella feste e nie civili apparterrà a quello fra gli al maggiore di età.

#### TITOLO V.

Dell'ordine del servizio ordinario.

## Art. 88.

Il servizio ordinario è personale ed obbligatorio, ed è proibita fra i Militi della Guardia Nazionale qualunque surrogazione, salvo pei Militi non graduati tra parenti prossimi, cioè del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo zio e reciprocamente, avt. 89.

Art: 90.

superiorità di grado, ed a pari grado + + al più anziano, a a pari anzianità +

Cist. 91.

come altresi tra affini nei medesimi gradi a qualsivoglia compagnia o battaglione appartengano.

I Militi poi della stessa compagnia, sì graduati, che non, possono fra loro scambiare turno nella prestazione del servizio ordinario, ancorchè non siano nè parenti, nè affini.

Art. 89.

Il servizio ordinario consiste principalmente nel montar guardie e far pattuglie per la sicurezza delle persone e la conservazione delle proprietà, ed in generale nel provvedere al mantenimento del buon ordine e della pubblica tranquillità.

Art. 90.

Il Regolamento Generale relativo esercizii, sarà decretato dal Governo.

Conformandosi a questo regolamento, ed a quelle disposizioni che ad esecuzione del regolamento nedesigno verranno da e dall' alle parate od agli esercinii.

L'Autorità Comunale ne informerà immediatamente l'Intendente.

Art. 91.

L'Intendente Generale può sospen-

Qut. 92.

+nell intervenive agli ejevairii e tiro al beraglio,+

Art. 93. et termine di cui maje dalla promulgazio al serfizio, alle reviste, parate ed agli ne della presente legge il soverno decretarà un vagolamento applicabile a tutti i comuni nel quale javanno stabilità la norme ge nevali relative al pervisio alle rività alle nto parate, agli yeririi ad al tiro al berjaglio. copra que te novme potranno i comuni pulla proporta dei Capi della milizia e colpreventivo all'Autorità Comunale, sar = l'approvazione Degl'Intendenti formere tutte le disposizioni, e dar tutti gli rugolamenti preciali a ciscialini comune ordini relativi al cervinio, alle reviste, (hispormande, ad y potranuo i apidelle milizia

avr. 94.

+ all'accusione del Prego: ancho locale:

dere le rivisite e gli esercizii annui nei Comuni e nei Mandamenti della sua Divisione, con che ne renda conto immediate at Ministro dell'In-

Art. 92.

Per l'ordine dei diversi servizii saranno dai sergenti furieri formati i relativi stati di Controllo per ciascuna compagnia, sottoscritti dal Capitano, ed indicanti i giorni, in cui ogni milite avrà fatto un servizio.

Il Capitano deve vigilare, che i diversi servizii siano ripartiti egualmente fra i Militi della sua compagnia.

È in facoltà dei Militi di prendere visione dei detti controlli presso il sergente furiere.

zionale è ordinata per battaglioni, ₹ Aiutante Maggiore Eterrà uno stato per compagnie dei Militi comandati in ciascun giorno nel suo battaglione.

Questo stato servirà a controllare il ruolo di ciascuna compagnia.

Art. 94.

Ogni Milite comandato pel servizio, dovrà obbedire, salvo il diritto di richiamarsene al Capo del corpo in caso di gravame. I richiami contro il Capo del corpo saranno diretti all'Autorità Comunale.

+ da jo punjione apera l'avere estello je nei termine d'un neu non è approvata con Decento devale. +

(art. 95.

Nei-Comuni, dove la Guardia Na
Tet. 96.

Nei-Comuni, dove la Guardia Na
onale è ordinata per battanti: Fd: battaglione communale ?

Gut- 97.

## TITOLO VI.

# Dell' Amministrazione.

## Art. 95.

La Guardia Nazionale è posta, riguardo alla sua amministrazione ed alla sua contabilità sotto l'Autorità Amministrativa e Comunale.

Le spese della Guardia Nazionale sono votate, regolate, e sorvegliate nella guisa medesima di tutte-le altre spese del Comune.

#### Art. 96.

In ciascuna legione, ed in ciascun battaglione formato dai militi di uno stesso comune, vi sarà un Consiglio d'amministrazione incaricato di presentare annualmente al Sindaco lo stato delle spese necessarie, e di vidimare i documenti giustificativi dell'uso fatto dei fondi.

Il consiglio è composto del comandante della guardia nazionale, che presiederà, e di sei membri scelti fra gli uffiziali, sott'uffiziali e militi comunali. Vi sarà parimente per battaglione mandamentale un consiglio d'amministrazione incaricato delle medesime funzioni, il quale dovrà presentare all'Intedente lo stato delle spese risultanti dalla formazione del battaglione.

I membri del consiglio d'amministrazione, saranno nominati dall'Intendente Generale sovra una triplice art. 98.

Art: 99.

+ della Legione o Battaglione+

lista di candidati, presentata dal capo di legione, o di battaglione in quei comuni, ove non è formata legione.

Art. 97.

Le multe ed ammende pronunciate a norma della presente legge, sono devolute al comune.

Art. 98.

Le spese della guardia nazionale sono obbligatorie o facoltative.

Le obbligatorie, si dividono in ordinarie, e straordinarie.

Le ordinarie sens:

- 1.º La compra delle bandiere, dei tamburi, e relativi accessorii.
- 3.º La conservazione delle armi per quella parte, che non è a carico individuale dei militi.
- I registri, carta, controlli, bollette di guardia, e tutte le minute spese d'uffizio, che il servizio della guardia nazionale renderà necessaria.
- 5.0 Le appie, ed i grembiali pei zappatori.
- 6.º L'abbigliamento, ed il soldo dei tamburi. ±

Le spese straordinarie sono:

- 1.º Lo stipendio agli Istruttori spediti dal Governo nei comuni, e nei mandamenti.
- mandamenti.

  2.º Le paghe, in quei comuni, e mandamenti, ovo saranno formati battaglioni, o legioni, agli aiutanti maggiori, ai furieri e ca-

art. 100.

art. 101.

+ hamo per ogsetto;

1º da journini trazione ai milità del cinterene, piberrea
a polare di Esperatta. 4.

+ 75 Conside valative at two Dat benjaglio,+

E ( i comalino la parole = in que i comuni = pina a = o (egioni )

porali furieri, qualora tali funzioni non si vogliano esercitare gratuitamente.

5.º In quei comuni, che a termini dell'art. 78 riceveranno un comandante solutamente necessarie di esse dente, e del suo stato maggiore.

4.º Le spese dei locali di riunione dei consigli di disciplina, dello stato maggiore, e dell'uffizio della guardia nazionale: la spesa del corpo di guardia, e della sala di disciplina.

Ogni altra spesa è facoltativa.

## TITOLO VII.

## Delle Pene

#### Art. 99.

Qualunque violazione alle leggi sulla disciplina della guardia nazionale, costituisce un'infrazione, che la legge punisce con pene disciplinarie.

## Art. 100.

Le pene disciplinarie sono:

- 1.º La fazione fuori turno.
- 2.º La detenzione nel corpo di guardia.
- 3.º Il servizio fuori turno.
- 4.º Gli arresti.
- 5.° L'ammonizione.
- 6.º L'ammenda.
- 7.º La sala di disciplina.
- 8.º L'ammonizione posta all'ordine.
- 9.º La sospensione del grado.

+ ( consellino le parde fino a= superiore)

superiore, le indennità per spese asall Art. 81.

art 102.

art. 103.

10.º La privazione del grado.11.º Il carcere.

## Art. 101.

Queste pene possono essere inflitte nei soli casi, e limiti infra espressi, e si applicano:

Quelle ai numeri 1.º c 2.º dal capo di posto; quelle ai numeri 5.º e 4.º dal capo di corpo; quelle ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10 dal Consiglio di disciplina; quella al n.º 11 dai Tribunali di 1.ª cognizione, i quali possono anche applicare le pene, di cui ai numeri 9 e 10 nei soli casi però di cui infra.

## Art. 102.

La fazione fuori turno consiste nel soddisfare ad una fazione, oltre quelle portate nel ruolo di riparto del servizio.

## Art. 103.

La detenzione nel corpo di guardia, consiste nel proibire al milite di uscirne durante quel tempo, che sarà determinato dal capo posto.

Tale detenzione, non può essere minore di ore 4 e può protrarsi durante lo spazio di tempo, per cui la guardia è di servizio, senza pregiudizio dell'obbligo di adempiere al turno delle fazioni, o pattuglie, e dei relativi servizii.

È però tenuto il capo posto di far menzione nel suo rapporto dei fatti occorsi, e delle inflitte punizioni. avt. 104 -:

art. 105.

art. 106.

#### Art. 104.

Il serzizio fuori turno, consiste nel montare una guardia, od adempiere ad altro servizio, indipendentemente da quello, cui il milite era stato regolarmente comandato, e che sarà pure obbligato di adempiere per ripresa di turno.

#### Art. 105.

Gli arresti si scontano nella propria abitazione; e non possono essere inflitti per un tempo minore di un giorno, nè maggiore di tre.

## Art. 106.

L'ammonizione consiste nel riprendersi seriamente dal Presidente del Consiglio di disciplina il colpevole sopra il suo fallo, con diffidamento, che in caso di recidiva, incorrerà nella pena più grave, stabilita dalla legge.

### Art. 107.

L'ammenda consiste nel pagamento, a favore del Comune cui appartiene il condannato, di una determinata somma.

Essa non può esser minore di L. due, nè maggiore di L. cinquanta.

Ed è distinta in quattro gradi

- 1.º Da L. 2 a L. 5.
- 2.º Da L. 5 a L. 15.
- 3.° Da L. 15 a L. 30.
- 4.º Da L. 30 a L. 50.

Art. 108.

La sala di disciplina è un locale

Cut. 107.

art. 108.

art. 109.

Art. 110.

Ast. 111.

appositamente destinato nel corpo di guardia principale di ogni Comune per rinchiudervi il condannato durante lo spazio di tempo portato dalla sentenza.

Non può questa pena subirsi per tempo minore d'un giorno, nè maggiore di giorni cinque.

Essa dividesi in quattro gradi, cioè

- 1.º Di un giorno
- 2.º Di due giorni
- 3.º Di tre giorni
- 4.º Di cinque giorni

Il giorno s'intende il periodo di ore 24.

#### Art. 109.

L'ammonizione posta all'ordine consiste nel rendere per mezzo di un apposito ordine del giorno di pubblica ragione al corpo, cui appartiene il condannato, il reato commesso, e la sentenza pronunziata.

## Art. 110.

La sospensione del grado consiste nel vietare per un determinato tempo al graduato l'esercizio delle sue funzioni.

La durata di questa pena, non può esser minore di giorni 15 nè maggiore di giorni 60.

Essa si distingue in tre gradi

- 1.º Da giorni 15 a 20
- 2.º Da giorni 20 a 30
- 5.º Da giorni 30 a 60

art. 1/2.

Art. 113.

## Art. 111.

La privazione del grado, consiste nel dichiarare il colpevole spogliato del suo grado, e decaduto dal diritto di vestirne i distintivi.

## Art. 112.

Il carcere si sconta nella casa di correzione della provincia.

Allorchè questa pena è inflitta per rifiuto di servizio nei casi previsti dalla legge, non può essere minore di giorni sei, nè maggiore di giorni 15, e si distingue in due gradi, cioè

- 1.º Da giorni 6 a 10
- 2.º Da giorni 10 a 15.

Negli altri casi si osserva la graduazione stabilita dall'art. 62 del Codice penale.

## Art. 115.

La pena dell'ammenda può esser aggiunta alle pene, di cui alli numeri 6 7 8 9 10 e 11 dell'art. 400, quando la gravità dei casi lo esiga.

#### Art. 114.

Il milite, che essendo di servizio, o di guardia, avrà mancato all'appello, o si sarà allontanato per un tempo minore di un'ora dal posto di guardia senza permesso del Capo posto, ovvero che dopo essersene allontanato con permesso, non sarà ritornato nel termine prefisso, incorre nella pena della fazione fuori turno.

Avt. 114.

art. 115.

art. 116.

art. 117.

Art. 118: 49

## Art. 115.

Il milite, il caporale, od il sotto ufficiale, che essendo in servizio di guardia, si sarà fatto colpevole di rumori, strepiti, od avrà cagionato qualche, sebbene lieve disordine, incorre nella pena della detenzione nel corpo di guardia, senza pregiudizio del rinvio davanti al consiglio di disciplina.

## Art. 116.

Il milite, caporale, o sott'ufficiale, che avrà per la prima volta mancato al servizio di guardia, incorre nella pena di un servizio fuori turno.

Se il colpevole non sconta la detta pena nel giorno stabilito dal Capo di corpo, è sottoposto al giudizio del consiglio di disciplina.

## Art. 117.

Il milite, il caporale, od il sott'ufficiale, che essendo di servizio avrà commessa un'infrazione, ancorchè lieve, ai regolamenti diversi di servizio, sarà punito coll'ammonizione.

## Art. 118.

Sarà punito colla stessa pena, il milite, caporale, o sott'ufficiale che per la prima volta si fa surrogare in servizio da un individuo non compreso nella categoria delle persone, fra le quali la surrogazione è dalla legge permessa.

#### Art. 119.

Il milite, caporale, o sott'ufficiale

art- 119:

art 120.

a.t. 121.

At. 122.

che avrà, senza legittimo impedimento mancato ad un servizio qualunque straordinario, alle parate, alle riviste, ed agli esercizi dichiarati, con apposito ordine del giorno, obbligatori, sarà punito colla pena dell'ammenda.

Art. 120.

Sarà punito colla stessa pena il milite, caporale, o sott'ufficiale, che si allontana dal Comune, senza renderne partecipe il comandante del corpo, o della compagnia cui appartiene, o che dopo di esser ritornato, non ne dà less arvice entro le 24 ore:

ovvero che in occasione di turno di servizio, si fa contro verità notare,

come assent

## Art. 121.

Sarà punito colla pena della sala di disciplina il milite, caporale, o sott'ufficiale che avrà per la seconda volta mancato entro l'anno ad un servizio ordinario comandato.

O che essendo di servizio qualunque, o semplicemente in divisa, si troverà in istato d'ubbriacchezza, o si sarà fatto colpevole.

- 1.º D'inobbedienza, o d'insubordinazione.
- 2.º Di mancanza di rispetto con espressioni offensive, od insulti verso i superiori di qualunque grado, o verso gli ufficiali dell'esercito, e dell'armata, di qualsivoglia grado, od arma.

to the allowinglist

20t. 123.

\* acrije al puriera de la compagnia \* Copper you a trajecuto attant 128)

Avt. 124.

- 3.º Di detti oltraggiosi verso i commiliti, od i subordinati.
- 4.º Di abuso di autorità, non contemplato dal Codice penale.
- 5.º Di eccitamento, o partecipazione a rumori, strepiti, provocazioni a disordini, od a violenze.
- 6.º Di recidività in surrogazioni al servizio non autorizzate dalla legge.
- 7.º Di qualunque altra grave infrazione alle regole del servizio.

## Art. 122.

Incorrerà nella stessa pena il milite, caporale, o sott'ufficiale che dopo essersi recato al posto di guardia, se ne sarà allontanato per tutto, o per la maggior parte del tempo del servizio, od anche soltanto per tutta la notte, senza il permesso del comandante il servizio.

Questo permesso non può concedersi, se non in caso di accidentale malattia, o per qualche altra grave ragione.

#### Art. 123.

La pena medesima si applica al milite, caporale, o sott'ufficiale che abbia per la seconda volta mancato ad un servizio straordinario, comandato per ordine, e sicurezza pubblica.

#### Art. 124.

Ii milite, che avrà abbandonato le sue armi, od il suo posto in fazione, prima di esserne rilevato, incorre nella Avt. 125.

art. 126.

+ entre l'amot

art. 127.

pena della sala di disciplina, non minore di giorni due.

## Art. 125.

Sarà punito colla ammonizione posta all'ordine il milite, che essendo in servizio, o semplicemente in divisa, sarà recidivo nel tenere una condotta che rechi offesa alla disciplina della Milizia, od all'ordine pubblico.

## Art. \$126.

L'ufficiale, che avrà commessa un'infrazione anche lieve alle regole di servizio incorrerà nelle pena degli arresti, ed in caso di recidività, a quella dell'ammonizione.

#### Art. 127.

L'ufficiale colpevole di alcuna delle infrazioni enunciate nell'art. 115 sarà punito colla pena dell'ammenda non minore di L. 5 od anche con quella della sala di disciplina, secondo la natura, e gravità della mancanza, o qualora sia recidivo.

## Art. 128.

Sarà punito colla pena dell'ammonizione l'ufficiale, che avrà mancato per la prima volta ad un servizio ordinario comandato, e verrà assoggettato a quella della sala di disciplina in caso di recidività.

#### Art. 129.

L'ufficiale colpevole delle infrazioni indicate nell'art. 121 cadrà nella pena

At 128.

+ Equal pena parà inflittà a l'milità caperate o pottonficiale che in occasione di tivno di pervisio pi parà fatto notave come apente. Art. 129.

art. 130.

art. 131.

art. 132.

ire soggetti alle

i accennate, che l in particolare speciale regosono represse le in pari casi altri ufficiali.

0.

sospensione del le sott'ufficiale, a terza volta si lle infrazioni acquesto oltre ali stabilita pena la.

durante il ter
ie, eserciterà le

lo, o continuerà

i incorre polle

Aut. 133.

che nel corso di un anno avrà sofferte tre condanne per rifiuto, o mancanza di servizio, sarà per la quarta volta punito col carcere dal Tribunale di 1.ª cognizione.

Il colpevole sarà inoltre condannato ad un'ammenda non minore di Lire 10.

#### Art. 133.

Qualunque capo di corpo, di posto, o di distaccamento, che ricuserà di ottemperare ad una formale richiesta dei Magistrati, o funzionari, cui è attribuito il diritto di richiedere la forza pubblica, o che avrà agito senza richiesta, o fuori dei casi previsti dalla legge, sarà sottoposto a processo davanti ai Tribunali, e punito in conformità degli art. 233 e 261 del Codice penale.

#### Art. 134.

I militi, o graduati, che prenderanno le armi, e si assembreranno in corpo senza l'ordine dei capi immediati, incorrono individualmente la pena dell'ammenda non minore di L. 5 ed in quelle altre maggiori, che saranno pronunciate dal Tribunale di 1.ª cognizione.

I capi, o comandanti di corpo qualunque, che senza richiesta od ordine superiore avranno dato tali ordini, non per causa di servizio, od istruzione, incorrono la pena del carart. 136.

avt. 137.

cere da pronunziarsi dal Tribunale di 1.ª cognizione.

#### Art. 155.

Il milite, o graduato, che vende a suo profitto armi, effetti, fornimenti, somministratigli dal Governo, o dal Comune, incorre la pena portata dal Codice penale da pronunciarsi dal Tribunale di 1.ª cognizione coll'applicazione, se vi ha luogo, del disposto degli art. 679 e 729 del codice medesimo.

La sentenza di condanna pronuncierà la restituzione a profitto del Governo, o del Comune del prezzo delle armi, o degli effetti venduti.

## Art. 136.

La violazione del divieto, di cui porrà gli individui, che se ne siano resi colpevoli, alle pene stabilite dal Codice penale#

#### Art. 137.

Chiunque si trovi in uno dei casi previsti dalla presente legge, per cui abbia diritto ad esenzioni, a dispense dal servizio, od ad esser cancellato dai ruoli del servizio ordinario, o di riserva, finchè non abbia giustificato questo suo diritto, nanti il Consiglio di ricognizione, ed ottenute le relative provvidenze, sarà sempre obbligato al servizio, e soggetto perciò in caso di qualsivoglia infrazione alle leggi aut: 138.

art. 139.

nell'art. 2 della presente legge, sotto- + coloro che avvaino provocata o prejedicta la delicenzione # una presindizio della facoltà une la il foverno di proglie va o popendere la quantia i la la aternini dell'arti 6, # Avr. 140.

disciplinarie, salvo riguardo alle mancanze, il caso di provata malattia, o di altro legittimo impedimento.

Art. 138.

Il procedimento dinnanzi al Tribunale di 1.ª cognizione contro un graduato, trae seco la sospensione del grado: la condanna, ne importa la privazione.

Art. 139.

Chi è stato privato del grado, non può più essere rieletto nè al grado perduto, nè a qualunque altro, salvo nelle elezioni generali.

Quegli, che privato del suo grado, continua ad esercitarne le funzioni, od a restirne i distintivi è punito dal Tribunale di prima Cognizione colle pene portate dagli art. 261 e/262 del Codice Penale.

Art. 140.

L'ordine in cui sono designate le pene nell'art. 100 determina la loro gravità rispettiva, e serve di norma pel passaggio dalla minore alla maggiore.

La graduazione delle pene, deve essere sempre osservata, come è stabilito colla presente legge.

Nei casi in cui la legge determina la pena, e non il grado, possono, il consiglio di disciplina, ed il tribunale di 1.ª cognizione applicare quel grado, che secondo le circostanze ravviseranno proporzionato alla colpa.

aut. 141.

art- 142.

+ E punito col carcere da sura a tra majo con lina a una fina a una fina i distintivia da tra a jai majo ja constinua a una tinua a da exceltarna la funzioni.

art. 143.

In caso di recidiva, in cui non sia determinata dalla legge una pena speciale, si farà luogo all'applicazione di quella assegnata pella infrazione con aumento di uno, o più gradi.

Se poi tale aumento non potrà aver luogo in tutto, od in parte nello stesso genere di pena, in tale caso si farà luogo all'applicazione del genere di pena, immediatamente superiore coll'aggiunta anche dell'ammenda, secondo che le circostanze, o la gravità della colpa possono esigere.

#### Art. 141.

Havvi recidiva quando dopo una sentenza di condanna a pena qualunque il condannato avrà nell'intervallo di un anno dalla data della sentenza commessa un'altra infrazione punibile con pena uguale, o più grave.

#### Art. 142.

L'ammenda in caso di non effettuato pagamento, è commutata nella sala di disciplina col ragguaglio di L. 2 per ogni giorno, purchè non ecceda il termine di giorni 5.

#### Art. 143.

Le infrazioni, e le pene nella presente legge previste si estinguono nel modo stabilito dall'art. 135 del codice penale.

Le condanne alle pene, di cui ai numeri 5. 6. 7. 8. e 9 dell'art.

art. 144.

A.t. 145.

a.t. 146.

e quelle di cui ai numeri 10, e 11 del medesimo articolo, nel termine di anni due : semprechè, quanto alla privazione del grado, non abbiano luogo prima dello stesso termine le elezioni generali.

#### Art. 144,

L'azione penale pelle infrazioni punibili colle pene enunciate ai numeri 5. 6. 7. 8. 9. dell'art. 100 si prescrive col decorso di tre mesi, e quella pelle infrazioni alle quali sono applicabili le pene scritte nei numeri 10 e 11 del medesimo articolo nel decorso di due anni, salva sempre, quanto alla privazione del grado la limitazione espressa nell'art. precedente.

Le infrazioni, di cui agli articoli # //7. //6- //9. # 414. 113. e 118, e le pene portate ai numeri 1. 2. 3. e 4. del suindicato un mese.

#### Art. 145.

La recidiva interrompe la prescrizione delle pene. In questo caso il tempo per prescrivere non decorrerà nuovamente, che dal giorno in cui comincierà la prescrizione dell'ultimo reato.

avt. 147.

art. 148.

#### TITOLO VIII.

Dei Consigli di disciplina, e dei qiudizi nanti di essi.

#### SEZIONE PRIMA

Della formazione dei Consigli.

Art. 146.

Vi sarà un Consiglio di discipiina,

- 1.° Per compagnia;
- 2.º Per comune, ove esistono una o più compagnie non riunite

mandamantale.

Legione mandamentale;

5.º Per ogni Legione comunale;

Questi Consigli giudicano i militi e graduati qualunque del corpo presso cui sono rispettivamente stabiliti inclusivamente al Maggiore di battaglione.

Art. 147.

Tutti gli altri uffiziali superiori e gli uffiziali di Stato Maggiore, di Legione o delle Legioni comunali, non che gli ufficiali di Stato Maggiore del Comandante superiore e del Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno, sono giudicati da uno speciale Consiglio di disciplina stabilito nei Comuni, ove la milizia è riunita in una o più Legioni.

Cart. 149.

tquanda à formata di milete di più comunit

4.0 Por viascun-battaglione di De legione comunale.

art. 150.

Qualora si debbano giudicare il Comandante od un ufficiale di Stato Maggiore di una Legione Mandamentale, la giurisdizione su di essi apparterrà al Consiglio speciale del luogo che sarà designato dal Ministro dell'Interno.

Lo stesso avrà luogo occorrendo di giudicare un ufficiale dello Stato Maggiore presso il Comandante Generale delle Guardie Nazionali del Regno.

## Art. 148.

Il Consiglio di disciplina di compagnia formata di militi di più Comuni, e quello della milizia di un Comune avente una o più compagnie non riunite in battaglione, sono composti di cinque giudici, cioè di un Capitano Presidente, di un Luogotenente o sottotenente, di un sergente, di un caporale, di un milite.

#### Art. 149.

Il Consiglio di disciplina di battaglione e composto di sette giudici, cioè di un Maggiore Presidente, di un Capitano, di un Luogotenente o sottenente, di un sergente, di un caporale, di due militi.

#### Art. 150.

Il Consiglio di disciplina di Legione, e quello speciale, di cui all'art. 147 sono composti di sette giudici, cioè: il primo di un Capo Legione Presidente, di un Maggiore, di un Capiart. 151.

Comune avente una o più compagnie + ); battaglione man damentale +

Cut. 152.

Fromunale #

Act: 153.

tano, di un Luogotenente o sottotenente, di un sott'ufficiale e di due militi; il secondo di un Capo Legione Presidente, di due Maggiori, di due Capitani e di due Luogotenenti o sottotenenti.

#### Art. 151.

La sede dei Consigli di disciplina è stabilita:

Per quelli di compagnia, nel Capoluogo del Comune, quando la compagnia o le compagnie appartengono ad un medesimo Comune, e nel Capoluogo del Comune avente maggiore popolazione, quando la compagnia o le Compagnie appartengono a più Comuni.

Per quelli di battaglione nel Capoluogo del Comune o del Mandamento, \*\* secondo che si tratterò di
battaglione comunelo e mandamentole.

Per-quelli di Legione, nel Capoluogo del Comune o del Mandamento, cui appartengono la Legione o le Legioni comunali o mandamentali.

Per quello speciale, di cui all'art. 147 similmente nel Capoluogo del Comune a cui appartiene l'ufficialità soggetta alla di lui giurisdizione.

Art. 152,

Nei Comuni in cui la milicia è ordinata in più compagnie non riunite in battaglione, il Presidente del Con(LVT. 184.

His caralle jino alle parde = ais synacticipour = ) =

# /50. #

istono più compagnie. Di battaglione mandamentale

siglio di disciplina , sarà il Capitano<sup>≠</sup> Maggiore d'età.

#### Art. 155.

Nelle città, ove vi sono più Legioni, il Presidente del Consiglio di disciplina, sia di Legione, che speciale, sarà nominato dal Ministro dell'Interno fra i capi Legione dello stesso luogo.

#### Art. 154.

Dove la Milizia non è ordinata in Legione, se trattasi di accusa contro il Presidente del Consiglio di disciplina. sarà designato temporariamente dall' Intendente Generale un altro Presidente di grado eguale a quello dell'accusato fra gli ufficiali del Comune o del Mandamento, o della provincia o provincie circonvicine.

#### Art. 155.

Se trattasi d'accusa contro il Presidente del Consiglio di disciplina di Legione, o speciale, la designazione temporaria di un altro Presidente, sarà fatta dal Ministro dell'Interno nella persona di altro Capo Legione per turno, o delle provincie circonvicine.

## Art. 156.

La designazione dei giudici che devono comporre i Consigli di disciplina, e l'ordine della loro chiamata alla seduta dei medesimi, sono determinati nel modo seguente: \*più anziano, o a pari anzianità \*\*\*

Art. 156.

art. 157.

art. 158.

art. 159

Pei consigli di disciplina speciali, sarà formata una tabella distinta per ogni rado di tutti i maggiori, capitani, luogotenenti, e sottotenenti della Legione, o delle Legioni, e dello Stato Maggiore.

L'estrazione a sorte fatta dal Comandante Superiore o dal Capo Legione a giorno, ed ora fissi, previo avviso alli ufficiali tutti del Comune, acciò possano assistervi, determinerà l'ordine d'iscrizione.

L'ordine d'iscrizione, serve di norma alla successiva chiamata al Consiglio dei giudici d'ogni grado.

Pei Consigli di disciplina, di Legione, di battaglione, e di compagnia, il Presidente del Consiglio di ricognizione, assistito rispettivamente dal colonnello, dal maggiore, ovvero dal capitano di compagnia, o dal capitano più anziano in età, ove la Milizia è ordinata in più compagnie non vianite in buttaclione, formerà dal serrizio del controllo ordinario una tabella generale per gradi, e per età di tutti gli uffiziali, sott'uffiziali e caporali, e di un numero doppio di militi di ciascuna Legione, o battaglione, o delle compagnie del Comune, o della compagnia formata di militi di più Comuni, i quali sappiano leggere e scrivere.

Questa tabella da loro firmata,

gin vechiot
i battagliore mandamentale formerà dal controllo del
jarviriot

sarà depositata nel luogo delle sedute dei Consigli di disciplina, dove ciascun milite, avrà facoltà di prenderne cognizione.

I giudici tanto graduati, che non graduati, saranno presi successivamente per ordine della iscrizione loro sulla tabella.

#### Art. 157.

Quando gl' inscritti avranno compiuto il loro turno, questo ricomincierà nell'ordine stesso.

Gli ufficiali, sott'ufficiali, e caporali nuovamente nominati, od eletti, saranno iscritti sulla tabella nell'ordine della nomina, o dell' elezione.

#### Art. 158.

Ogni milite comunale condannato dal Consiglio di disciplina due volte, o dal Tribunale di 1.ª cognizione una volta. sarà cancellato dalla tabella serviente alla formazione del Consiglio di disciplina, e non potrà più esservi inscritto se non dopo due anni dalla seguita cancellazione.

#### Art. 159.

Ogni richiamo, ond' esser reintegrato sulla tabella, o farne cancellare un milite, sarà portato davanti al comitato di revisione.

## Art. 160.

Nel caso, che l'incolpato sia ufficiale, faranno parte del Consiglio di disciplina, fuorchè in quello di Le-

art. 160.

Aut. 161.

art. 162.

dert- 163.

44.

15

لا . زند .

16:1

 $n_{ij}$ 

gione, o Legioni, due uffiziali del suo grado, che saranno dal Presidente chiamati in surrogazione ai due ultimi giudici. Se nel Comune non vi sono due uffiziali del grado dell' incolpato, sul rapporto del Presidente del Consiglio, l'Intendente li designa traendoli a sorte fra quelli del Mandamento, e se nel Mandamento non ve ne sono, fra quelli della provincia.

Trattandosi di giudicare un maggiore, l'Intendente generale della Divisione designerà a sorte due maggiori dei Mandamenti, o delle provincie circonvicine.

## Art. 161.

Ogni Consiglio di disciplina, avrà un Relatore, ed un Segretario.

## Art. 162.

Presso il Consiglio speciale di disciplina, e presso quelli di legione, e di battaglione, l'ufficio di relatore attribuisce a chi ne è rivestito il grado di capitano, e quello di segretario il grado di luogotenente. Presso gli altri Consigli, il relatore ha il grado di sottotenente, ed il segretario quello di sott'ufficiale.

## Art. 163.

Nei Consigli di disciplina di legione, e di battaglione, vi sarà inoltre un relatore aggiunto, ed un segretario aggiunto, col grado rispettivamente inArt. 164.

a.t. 165.

Art. 166.

feriore a quello del relatore, e del Segretario.

## Art. 164.

La nomina dei relatori, e dei segretari apparterrà al Ministro dell'In. terno pei Consigli di disciplina speciali, di legione, e di battaglione; e per quelli di compagnia, o di compagnie non riunite in battaglione, al- l'é battaglione mandanantale l'Intendente.

In tutti i casi il relatore, ed il segretario, saranno scelti da una duplice lista di candidati formata rispettivamente dal comandante superiore, dal colonnello, dal maggiore, dal ca pitano della compagnia, o dal capitano più anziano o cal maggiore d'età delle compagnie \* pon \* appartenenti a sattaplioni maniamentalis viunite in battaglione.

Il relatore, ed il segretario aggiunti, saranno scielti dall'Intendente fia gli individui appartenenti al Corpo della guardia nazionale, sul quale il Consiglio esercita la propria giurisdizione.

## Art 165.

I relatori, relatori aggiunti, i segretari, ed i segretari aggiunti, sono nominati per tre anni, e possono esser rieletti.

## Art. 166.

I Consigli di disciplina sono permanenti.

Non possono giudicare, se non quando cinque membri, almeno, sono art. 167.

popra una duplice leta formula come met alinea procedente e compreta di

Art. 168.

Cart 169.

presenti nei Consigli speciali di legione, o di battaglione, e tre membri almeno nei Consigli di compagnia. I giudici hanno lo scambio ogni quattro mesi.

Tuttavia quando non siavi un ufficiale pari in grado a quello del presidente, o di alcuno dei giudici del Consiglio di disciplina, questi non avranno surrogazione.

## Art. 167.

L'azione pubblica è dinanzi ai Consigli di disciplina esercitata dai relatori.

#### SEZIONE SECONDA

. Dell'Istruzione delle cause, e del giudizio.

## Art. 168.

I cittadini inscritti sul registro di matricola nello assumere, ed esercitare le funzioni attribuite alla guardia nazionale, sono soggetti ai Consigli di disciplina per le mancanze, che vi si riferiscono.

## Art. 169.

Qualunque graduato, che abbia il comando di militi nazionali, riceve nell'esercizio delle sue funzioni le querele, che venissero proposte contro quelli, che gli sono subordinati.

Di tali querele ne fa immediato rapporto alle Autorità, od ai Capi dai quali dipendono.

## Art. 170.

Spetta ai furieri di compagnia, e alli

at. 170.

avt. 171.

Art. 172.

. art. 173.

aiutanti maggiori di servizio il fare i rapporti di quelle mancanze, che risultano a carico dei chiamati ad un servizio comandato.

I capi di Corpo, di posto, o di distaccamento, gli ufficiali d'ispezione, i capi di ronda, devono far il rapporto delle mancanze, od infrazioni commesse durante il servizio da essi diretto.

Spetta ai Magistrati, o funzionari, cui compete l'autorità di richiedere la forza della guardia nazionale, di fare i debiti rapporti sulle infrazioni, o sul rifiuto di servizio.

#### Art. 171.

I rapporti fatti dalle persone sovra espresse fanno piena fede nanti i Consigli di disciplina sino a prova contraria.

Qualunque rapporto di un sott'ufficiale, od altro graduato superiore, relativo a fatti estranei all'esercizio delle sue funzioni, benchè si trovasse egli di servizio, non farà presso i Consigli di disciplina, che un principio di prova.

## Art. 172.

Le infrazioni punibili colle pene enunciate dal n.º 3 all'11 inclusivamente dell'art. 100, sono di azione pubblica.

Tutti i cittadini possono denunciarli. art- 174.

art. 175.

I rapporti, i processi verbali, e le querele relative a fatti, che possono dar luogo al giudizio del consiglio di disciplina, sono rassegnati al capo del corpo, cui appartiene l'incolpato.

Quando la Milizia di un Comune de battastione nunciamistala te de ordinata in più compagnie mentione de battastione nunciamistala te nite-in-battaglione, i rapporti, i processi verbali, e le querele, sono rassegnati al Sindaco.

#### Art. 174.

Trattandosi di accusa contro il capo del corpo comandante la Guardia Nazionale del Comune, la querela, il rapporto, od il processo verbale, sono rassegnati all'Intendente Generale, se l'accusato ha il grado di maggiore, od altro superiore; ed all'Intendente della Provincia, se ha grado inferiore.

#### Art. 175.

Il capo del corpo, il Sindaco, l'Intendente Generale, o l'Intendente devono immediatamente trasmettere le anzidette carte all'ufficiale relatore del consiglio, cui appartiene il giudicare sull'accusa.

L'ufficiale relatore, spedirà ricevuta delle carte.

#### Art. 176.

Il relatore, appena ricevute le anzidette carte, deve instare per la convocazione del consiglio di disciplina, Art. 176.

Cirt. 177.

At 178

se il sumero, e l'urgenza degli affari

## Art. 177.

Il presidente del consiglio deve deferire a quest'instanza, e convocare il consiglio nel più breve tormine, chiamando sempre a comporlo il numero completo di giudici dalla presente legge stabilito secondo la diversa qualità dei consigli, e darà avviso al relatore del giorno e dell'ora, fissati per la seduta due giorni prima.

### Art. 178.

Il relatore stenderà un'originale separato di citazione per ogni incolpato: consegnerà poscia le querele, i rapporti, o i processi verbali, non che gli criginali di citazione al segretario del consiglio.

## Art. 179.

L'originale della citazione deve contenere:

La data del giorno, mese ed anno; Il nome, e cognome dell'ufficiale relatore, che ordina la citazione;

Il nome, e cognome della persona citata, il corpo, e la compagnia, cui appartiene, il suo grado, e la sua abitazione;

L'esposizione in succinto del fatto di cui è incolpato;

L'indicazione del consiglio di disciplina, nanti il quale deve il citato comparire; + (si canalli fino alle perole = lo e 13000)+

entro un termine non maggiore digion. ni 10.7

art. 181.

Art. 182.

La designazione del luogo, del giorno, e dell'ora dell'udienza;

L'avvertimento alla persona citata di presentare alla stessa udienza i suoi testimoni, se ne ha, e di somministrare tutte le prove a sua discolpa.

Art. 180.

Il relatore, ove sia il caso, fa anche citare i testimoni, che sono indicati, come informati del fatto querelato.

L'originale, che può comprendere la citazione di più testimoni, indicherà;

Il consiglio di disciplina, avanti il quale deve il testimonio comparire, non che il giorno l'ora, ed il luogo della comparizione;

Il nome, cognome, ed abitazione del testimonio;

La pena che s'incorre per difetto di comparizione.

Art. 181.

Gli originali di citazione sono sottoscritti dal Relatore.

Art. 182.

Il Segretario registra le querele, i rapporti, ed i processi verbali.

Spedisce immediatamente le copie di citazione.

Art. 185.

L'intimazione della citazione è fatta a spese del Comune, ed a cura, e diligenza del Segretario da un agente della forza pubblica, o da quell'altra art. 183.

art-184.

art. 185.

Art. 146.

previsto dall'art. precedente, la pena dell'ammenda sarà pronunciata dal consiglio stesso nella prossimiore sua seduta, previa, citazione del Giudice, che si rese assente.

## Art. 195.

Qualora il consiglio non si trovi composto del numero di Giudici necessario per poter giudicare, il Giudice assente, sarà surrogato dall' uffiziale sott'ufficiale, caporale, o milite, che immediatamente dopo di lui trovasi inscritto sulla tabella, e che sarà all'istante chiamato dal Presidente.

#### Art. 194.

Nei consigli di disciplina di legione, e di battaglione l'Aiutante Maggiore in 2.º assisterà sempre in uniforme alla seduta del consiglio.

I sergenti furieri, ed i furieri maggiori dovranno assistervi similmente, se ne sono richiesti dal Presidente.

#### Art. 195.

Dovrà sempre esservi presente un tamburino in uniforme, designato dal Presidente, per esercitarvi le funzioni di usciere.

#### Art. 196.

Il Presidente del consiglio ha diritto, durante la seduta, ad un picchetto a sua disposizione. Darà a quest'effetto le sue disposizioni, e potrà anche richiedere, precisandone la forza, art. 195.

art-197.

art. 198.

Art. 199

il comandante del posto viciniore, il quale dovrà sempre deferire a questa

siglio, o nel giorno immediatamente Di que dindici. precedente, o Asseguente.

Art. 198.

L' incolpato comparirà in persona, o per procuratore munito di mandato speciale nelle debite forme.

Potrà esser assistito da un difensore.

Art. 199.

Se l'incolpato trovasi assente, od altrimenti impedito di presentarsi, o di produrre le proprie difese, il consiglio, avuto riguardo alle circostanze, può sulla domanda dello stesso incolpato, o dei suoi parenti accordargli una dilazione.

Art. 200.

L'istruzione d'ogni causa dinnanzi al consiglio debbe essere pubblica a pena di nullità.

Art. 201.

Il mantenere l'ordine delle udienze appartiene al Presidente, il quale ha facoltà di far espellire, od arrestare chiunque lo turbasse.

Art. 202.

Se il disordine è accompagnato da

Art. 197.4

Art. 197.4

Amembri del consiglio di disciplina,
hanno diritto di esser dispensati dal membri che ui avanno internanti di un tarno di perizio.

turno di servizio, che a esse luogo nel Mon potranno però i membri del Conjulio invocare i apuli:
giorno, in cui havvi seduta nel con giorno, in cui havvi seduta nel con- cazione di questa di popizione depoche acreamo esperio

art. 201.

art. 202.

art. 205.

ingiurie, mancanze di rispetto al consiglio da vie di fatti, o da altro reato, il Presidente farà stendere dal Segretario processo verbale.

## Art. 203.

Se l'autore dell'infrazione appartiene alla milizia, e se il fatto non importa che una pena, che si possa pronunziare dal consiglio, sarà esso, a qualunque corpo della milizia appartenga, e qualunque sia il suo grado, immediatamente giudicato dal consiglio. sentito lui medesimo, ed i testimonii.

In ogni altro caso il consiglio rimetterà il processo verbale, e l'incolpato all'avvocato fiscale, acciò si proceda nelle forme ordinarie.

#### Art. 204.

Se l'incolpato, citato nel modo prescritto dagli articoli 196, e 187 non comparisce, sarà condannato in contumacia. L'istruzione si farà nel modo prescritto dai N. 1, 3, e 4 dell'art. \$216. e Jagle Act. 217. 218. 243, o dagli art. 214, o 215 nella parte per cui quest'ultimo è applicabileai giudizii contumaciali, osservando, quanto alla sentenza il disposto dall'articolo 246 fino alla prima parte dell'art. 220 inclusivamente.

La sentenza sarà notificata al condannato nel più breve termine possibile a diligenza del Segretario, secondo la forma prescritta per le citazioni.

Art. 205.

Il condannato in contumacia può

Art. 206.

Avr. 208.

.(

fare opposizione all'esecuzione della sentenza entro il termine di giorni tre dalla fattagliene significazione.

Non essendovi opposizione, la sentenza sarà definitiva.

## Art. 206.

L'opposizione può esser fatta per dichiarazione appiè della notificazione, o per mezzo di ricorso, che ne esprima i motivi; e contenga i mezzi di difesa. La dichiarazione, od il ricorso saranno sottoscritti dall'opponente, o da un di lui procuratore speciale, e rimessi alla Segreteria del consiglio prima della scadenza del termine prescritto nell'articolo precedente.

Il Segretario farà menzione in margine, od appiè della sentenza della fatta opposizione.

## Art. 207.

Il Relatore, cui saranno le dette carte rimesse dal segretario, farà citare l'opponente a comparire alla seduta prossimiore del Consiglio.

#### Art. 208.

Se l'opponente comparisce, l'istruzione si farà in contradditorio; e la condanna in contumacia, sarà come non avvenuta.

Se non comparisce, la sentenza contumaciale si avrà come pronunciata in contradditorio, e se ne ordinerà l'esecuzione, salvo quanto è art 209.

art 210.

Act. 211.

disposto in appresso sul ricorso per la cassazione.

Contro questa seconda sentenza non si ammetterà più alcuna opposizione, nè sarà più necessaria veruna intimazione.

Il termine, di cui nell' art. 225 decorre dalla data di questa seconda sentenza.

## Art. 209.

Comparendo l'accusato all'udienza stabilita, se dà ricusa ad alcuno dei giudici, il Consiglio statuirà; se la ricusazione è ammessa, il Presidente chiamerà nelle forme indicate dall'art. 104 i giudici supplenti necessarii a compiere il Consiglio.

Se l'incolpato fa eccezione d'incompetenza del Consiglio di disciplina, il Consiglio statuirà prima di tutto sulla propria competenza.

Se si dichiara incompetente, la causa è rinviata dinanzi chi di ragione colla stessa sentenza, sempre sentito previamente il Relatore.

# Art. 210.

La ricusazione può anche esser proposta dal Relatore.

## Art. 211.

Nel caso di pronunciata incompetenza, il Relatore trasmetterà entro le 24 ore dalla data dell'emanata sentenza copia autentica all' avvocato fiscale degli atti della sentenza, e tutte

art. 212.

Art. 213.

le carte relative per l'opportuno procedimento in via ordinaria.

## Art. 212.

I dibattimenti avanti il Consiglio di disciplina hanno luogo secondo l'ordine seguente:

- 1.º Il segretario, chiamata la causa, legge il rapporto, il processo verbale o la querela e tutte le altre carte all'appoggio.
- 2.º L'incolpato propone tutti i suoi mezzi di difesa.
- 3.º Si sentono i testimonii, se ve ne sono, sì a carico, che a discarico.
- 4.º Il Relatore riassume la causa e dà le sue conclusioni.
- 5.º L'accusato, il suo procuratore od il suo difensore possono fare le loro osservazioni.
- 6. L'accusato ha sempre l'ultimo la parola.

# Art. 213.

I testimonii sono esaminati separatamente l'uno dall'altro, e prestano giuramento di dichiarare con sincerità quanto sanno intorno al fatto, e di dire la verità.

Le disposizioni contenute nel Codice di procedura criminale, relativamente alla qualità, al giuramento dei testimonii ed al loro rifiuto di deporre, saranno osservate nel procedimento avanti il Consiglio di disciplina. avit 215.

Avt. 216.

Il segretario stende il verbale dell' udienza nel quale esprime le generalità dei testimonii, e la prestazione
del giuramento, enunciando inoltre
in succinto le deposizioni dei testimonii, le risposte dell'accusato, le conclusioni del Relatore, e le osservazioni
dell' incolpato.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 215.

La sentenza sarà profferita appena terminato il dibattimento.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese in segreto senza la presenza del Relatore e del Segretario.

Art. 216.

Se l'esistenza del fatto imputato è esclusa, o se il fatto non costituisce un'infrazione dalla Legge contemplata, il Consiglio dichiara non farsi luogo a procedimento.

Se risulta, che l'imputato non ha commesso il fatto ascrittogli, ovvero se non consta che sia colpevole, sarà assolto.

Art. 217.

In ogni sentenza si enuncieranno:

1.º Il nome e cognome dell'accusato, il nome del padre, il grado che ha nella Milizia, ed il corpo a cui appartiene.

2.º I motivi su cui la sentenza è fondata.

Avt. 217.

Cut. 218.

art. 219-

Art. 220.

5.º I fatti di cui l'accusato è dichiarato colpevole, e l'articolo della Legge applicato, se la sentenza è di condanna.

4.º Il nome, cognome ed il grado dei Giudici intervenuti a profferirla.

Art. 218.

Una minuta separata d'ogni sentenza, sarà dal Segretario scritta in apposito registro, e verrà sottoscritta dai Giudici che l'hanno pronunciata, e dallo stesso Segretario.

Art. 219.

La sentenza sarà pronunciata ad alta voce dal Presidente in pubblica udienza.

La pronunciazione della Sentenza in presenza dell'imputato, terrà luogo di notificazione; altrimenti sarà intimata alla forma delle citazioni.

Art. 220.

Il Relatore veglierà all'osservanza della procedura e della competenza, e farà tutte quelle osservazioni ed instanze, che l'ordine e la regolarità del giudizio possono richiedere.

Art. 221.

Contro le sentenze definitive dei Consigli di disciplina, sarà solo ammesso il ricorso dinanzi al Magistrato di Cassazione per incompetenza, abuso di potere, o violazione della Legge.

Art. 222.

Il Relatore ed il condannato hanno

art. 221.

art. 222.

art 223.

art. 224.

Art. 225.

sazione.

tre giorni intieri per ricorrere in Cas- dichiavava la lovo intenzione 2.4

Questo termine decorre: quanto al Relatore, dal giorno successivo alla pronunciazione della sentenza: quanto al condannato, parimenti dal giorno successivo alla pronunciazione della sentenza, se vi era presente, altrimenti da quello successivo all'avutane notificanza.

## Art. 223.

Il Relatore od il condannato prima di ricorrere in Cassazione, devono entro il termine sovra espresso, presentare alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione, che essi intendono di chiedere l'annullazione della sentenza.

La dichiarazione sarà sottoscritta dal dichiarante, e potrà anche esser fatta dal procuratore speciale del condannato: in questo caso il mandato sarà annesso alla dichiarazione sottoscritta dal detto procuratore.

# Art. 224.

Il Segretario del Consiglio inscriverà in apposito registro questa dichiarazione, e spedirà appiè della stessa, il certificato della fatta inscrizione.

## Art. 225.

In mancanza di questa dichiarazione, munita del suddetto certificato, il ricorso in Cassazione sarà irrecevibile.

art. 226.

arr. 227.

art 228:

Il Relatore ed il condannato devono, entro il termine di giorni quindici dalla data della suddetta dichiarazione, far fede presso la Segreteria
del Consiglio di disciplina, mediante
un certificato rilasciato dal Segretario
del Magistrato di Cassazione, della
seguita presentazione del ricorso per
Cassazione: in difetto della remissione
di tale certificato, il Relatore od il
condannato, sarà decaduto da ogni
diritto, e la sentenza sarà immediatamente resa esecutoria.

Art. 227.

Il ricorso per Cassazione sarà motivato con precisa indicazione delle formalità ommesse, e degli articoli della legge violati: vi sarà unita una copia autentica degli atti del dibattimento, della sentenza impugnata colla dichiarazione sovra enunciata, e potrà essere il tutto direttamente presentato dal Relatore o dal condannato, alla Segreteria del Magistrato di Cassazione.

Art. 228.

Il condannato dovrà, sotto pena di decadenza, depositare una mella di L. quindici, se la sentenza è stata pronunciata in contradditorio, e di L. 10 se in contumacia.

Art. 229.

La domanda dell'annullazione delle

avr. 229.

art. 230.

art. 231.

art. 232.

sentenze profferte dai Consigli di disciplina, non produrrà effetto sospensivo, se non riguardo alle sentenze portanti pena della sala di disciplina, della sospensione, o della privazione del grado.

Art. 230.

L'esecuzione volontaria della sentenza non impedisce il ricorso in Cassazione.

Art. 231.

Tutti gli atti, ricorsi e sentenze nelle cause davanti ai Consigli di disciplina, sono esenti dal bollo, e dalla registrazione.

Art. 232.

Le spese degli atti delle cause vertenti avanti ai Consigli di disciplina, ed altre relative, non che quelle d'ufficio sono a carico dei comuni.

Le indennità però dovute ai testimonii chiamati dall'accusato, o citati a di lui instanza, sono a suo carico.

SEZIONE TERZA

Dell'esecuzione delle sentenze.

Art. 233.

Un estratto di tutte le sentenze definitive profferte dal Consiglio di disciplina, sarà formato dal Segretario nel termine di ore 24 dalla loro data.

Questo estratto è dal Relatore trasmesso al Capo del corpo. art. 233.

art. 234.

Aut. 235.

art. 236.

## Art. 254.

Il Capo del corpo terrà un registro di disciplina, in cui saranno sommariamente registrate le dette sentenze.

Art. 255.

Presso ogni Consiglio di disciplina, sarà tenuto un repertorio disciplinare con una tavola alfabetica di tutti i nomi e nomi, e cognomi inscritti sul medesimo.

In questo repertorio saranno registrate tutte le cause vertite avanti il Consiglio con breve cenno di tutte le provvidenze in esse emanate.

Art. 236.

Il Capo del corpo terrà pure un registro degli ordini relativi alla pena del servizio fuori turno e degli arresti: sarà ivi fatta menzione della commessa mancanza, che ha dato luogo alla punizione, come pure se il colpevole ha scontato la pena statagli inflitta, o se vi si è rifiutato.

Art. 257.

L'ordine anzidetto sarà dal Capo del Corpo trasmesso al Comandante di compagnia con incarico di promuoverne l'esecuzione.

Il Comandante di compagnia, in esecuzione dell'ordine trasmessogli, assegnerà il colpevole a prestare l'ordinato servizio, od a subire gli inflittigli arresti. La bolletta di assegnazione conterrà la menzione di detto termine:

Avt. 237:

a.t. 238.

art. 239.

art. 240.

Il Comandante suddetto riferirà poscia al Capo del Corpo, se il colpevole ha scontata la pena.

Se il colpevole ricusa di prestare l'ordinatogli servizio di punizione, o di subire gli arresti, il Capo del corpo, sottoporrà il colpevole al giudizio del Consiglio di disciplina a cui trasmetterà le carte, ed i documenti relativi comprovanti il reato.

Il Consiglio applicherà in questi casi la pena dell'ammonizione, oltre l'ammenda non maggiore di L. 5.

Art. 238.

Le condanne alla pena della sala di disciplina non sono esecutorie, se non dopo trascorsi i termini, di cui negli art. 205 c 222; e se vi fu ricorso in Cassazione, se non dopo trascorse le 24 ore dalla ricevuta della sentenza del Magistrato di Cassazione, che avrà rigettata la domanda.

Tutte le altre sentenze, sono esecutorie, se profferte in contradditorio, dalla loro data, e se in contumacia, trascorso il termine previsto dall'art. 200.

Art. 239.

Il Relatore è incaricato di promuovere l'esecuzione delle condanne penali.

dere a quest'effetto la ferra pubblica, mieri ve ali.

Art. 240.

L'ammonizione è fatta dal presidente del consiglio in pubblica udienart. 241.

art. 242.

Potrà, ove ne sia il caso, richie- Emilizia nazionale dove occorra i cantis

art. 243.

za; se il condannato è presente alla prolazione della sentenza, il presidente può fare l'ammonizione nella stessa udienza.

tin an a profesitat

Il segretario in questo caso farà risultare della fatta ammonizione nel contesto della stessa sentenza appiè della medesima.

Se il condannato non è presente, sarà citato a comparire a giorno ed ora fissi avanti il consiglio per sentire l'ammonizione.

Se non obbedisce all'ordine di citazione, sarà arrestato, e tradotto avanti il consiglio in altra prossimiore seduta, in cui sarà fatta la detta ammonizione.

Nei casi previsti dai due precedenti alinea, ed anche, ove il condannato comparisca volontariamente, il segretario farà constare dell'esecuzione della sentenza per mezzo di verbale da inserirsi nel registro dell'udienza.

## Art. 241.

Ove il condannato non senta con rispetto l'ammonizione, redattosi dal segretario il relativo verbale, sarà nella stessa udienza, giudicato, e punito colla pena della sala di disciplina, previe conclusioni del relatore: e ciò, salvo che la mancanza di rispetto non costituisca altro reato preveduto dalla legge, e punibile con pena più grave.

art. 2474.

Questa condanna sarà sull'istante esecutoria, nè si ammetterà alcun ricorso in cassazione.

#### Art. 242.

Le condanne alla pena dell'ammenda, saranno eseguite nel modo seguente;

Un estratto di queste condanne, sarà entro le 24 ore dalla loro data formato dal segretario del consiglio, e quindi dal relatore trasmesso al Sindaco.

Il Sindaco lo trasmette all'esattore del mandamento.

L'esattore inviterà per iscritto il condannato a pagare entro giorni 15 dalla notificazione dell'avviso di pagamento la somma portata dalla condanna.

Se il condannato non eseguisce nel termine suddetto il pagamento, l'esattore procede contro di esso, giusta le norme stabilite dalla legge per l'esazione delle multe giudiziarie, ed in caso d'insolvibilità ne informa il Sindaco, e questi l'uffiziale relatore.

Il relatore appena ricevuta dal Sindaco tale informativa, promuoverà l'applicazione della pena sussidiaria della sala di disciplina.

### Art. 243.

Quando la condanna alla pena della sala di disciplina è divenuta esecutoria, e che il condannato non avrà volontariamente scontata la punizione, art. 245.

art. 246.

il relatore emanerà un ordine di arresto per iscritto, e ne commetterà l'esecuzione al serviente comunale, od a quell'altra persona, dall'autorità Comunale stata specialmente destinata per esercitare presso i consigli di disciplina le funzioni di usciere, ed in loro mancanza ad un usciere qualunque dei Tribunali ordinari.

#### Art. 244.

L'ordine d'arresto conterrà il nome, e cognome, il nome del padre, e l'abitazione del condannato: il grado, che questi ha nella Milizia, il corpo cui appartiene: la data della sentenza di condanna: il consiglio di disciplina che l'ha profferita.

Conterrà altresì il nome, e cognome della persona, cui è commessa l'esecuzione dell'ordine di arresto, ed il luogo in cui devesi tradurre l'arrestato;

L'ordine sarà sottoscritto dal relatore, e munito del bollo del consiglio di disciplina.

## Art. 245.

La persona incaricata dell'esecuzione dell'ordine d'arresto dovrà presentarsi all'abitazione del condannato, od in quell'altro luogo, in cui sappia dimorare il medesimo; gli darà visione dell'ordine d'arresto suddetto, e gli intimerà in nome della legge di recarsi seco lui al luogo destinato per

art. 247.

Chr. 248.

scontare la pena, avvertendolo, che in caso di rifiuto, si procederà al di lui arresto per mezzo della forza pubblica.

Se il condannato obbedisce al precetto, la persona commessa, lo accompagnerà alla sala di disciplina, e potrà richiedere da chi di ragione una dichiarazione di consegna dell'arrestato per di lui scarico.

La persona commessa dovrà, sia in caso di annuenza che di renitenza del condannato stendere senza alcun indugio appiè dell'ordine d'arresto una circostanziata relazione del suo operato.

Consegnerà poi il detto ordine munito della relazione da esso sottoscritta al Relatore, da cui sarà rimesso al segretario del Consiglio per essere inserito e conservato in apposito registro.

Riuscendo l'arresto del condannato nel modo anzidetto, il Relatore ne informerà entro le 24 ore il Capo del corpo.

Art. 246.

Nel caso di renitenza del condannato ad obbedire all'ordine d'arresto, sciere, lescierà il mandato di cattura colla-richiesta al Comandante dei carabinieri reali per l'arrecto del dennato:

art. 249.

il Relatore, vista la relazione dell' u- +vila acca il mandato di attieva vicandendo L'allitia vinz le Dove our our il toman; Panto Pei Cambiniavi Beati,

Nel mandato di cattura si osserveranno le disposizioni scritte nella +247. parte prima dell'art. 244

mandato di cattura <sup>‡</sup>ai carabinieri, <sup>‡</sup> (carabinieri) <sup>‡</sup> ne darà avviso al capo del corpo.

zioni, onde il conflannato sia immedestinato.

Art. 249.

Dovendosi applicare la pena sussi diaria della sala di disciplina in caso di non eseguito pagamento dell'amcontenute negli articoli<sup>≠</sup>245 e 248 inclusivamente.

L'ordine d'arresto ed il mandato di cattura conterranno inoltre in questo caso il montare dell'ammenda, la data dell'avviso del Sindaco e la durata della pena sussidiaria.

Art. 250.

Se il condannato messo alla sala di disciplina, per non avere pagata l'ammenda, vuole liberarsi pagandola, avr. 250.

Il Comandante dei carabinieri, jap- A Comandante Palla forza problèma che avra fetto propena ottenuto l'arresto del condannato, cadava all arresto na Fajmatteva imi Datamente il varbate as trasmetterà il relativo verbale al capo ano del corpo cui appartiene l'arrestato cel corpo cui appartiene l'arrestato cel corretto ana tato esecuito collopera dei Caralizi il quele darà le necessarie disposi- mari Pli. Il Capo del corpo cui appartiene l'arrestato ape ifomepana vicevato il verbale dava le necessarie Dipojezioni
pilizia trado to dalla caserma dei carabinieri aus la milizia naz traduca il contamato da la la la sera scontare la pera nel luogo a ciò ma dei Casa sinieri al inegolis lineito a scontava la puna.

Cor. 25%.

menda, si osserveranno le disposizioni # 246. a gantifi fino a (251.

Cut. 253.

s'imputerà nel suo debito la somma che, calcolo fatto, può corrispondere ai giorni di pena corporale già sof-, ferti.

#### Art. 251.

Il capo del corpo farà annotazione sul registro disciplinario della esecuzione della condanna sussidiaria.

#### Art. 252.

La condanna alla pena dell'ammonizione posta all'ordine, sarà eseguita nel modo seguente:

Il Relatore farà spedire dal Segretario del Consiglio copia autentica di detta condanna entro le 24 ore dalla sua data, e quindi la trasmetterà al capo del corpo.

Il capo del corpo, entro il termine di giorni otto dalla ricevuta della copia di condanna, emanerà un ordine del giorno che dovrà esser diramato a tutte le compagnie e suddivisioni di compagnia del Comune cui appartiene il condannato.

L'ordine del giorno conterrà per esteso il disposto della sentenza e sarà inserito presso caduna compagnia nel registro degli ordini.

Verrà inoltre in un determinato giorno posta la milizia del Comune sotto le armi in grande tenuta, ed il Comandante alla testa della medesima leggerà ad alta voce il suddetto ordine del giorno. art. 254.

art. 255.

Il condannato non sarà costretto a presenziare una tale lettura.

Nella città, ove la Guardia Nazionale è ordinata in più legioni, l'ordine anzidetto sarà sulla relazione del capo del corpo dell'esistenza e disposto dì tale condanna, formato e diramato dallo Stato Maggiore Generale; basterà in questo caso che l'ordine sia letto al solo battaglione cui appartiene il condannato.

Nei Comuni ove la Guardia Nazionale è ripartita in più compagnie non rivaite in battaglione, le disposizioni del presente articolo che riflettono il capo del corpo saranno eseguite dal Capitano il più vecchio d'età.

Relativamente a questa condanna, sarà tenuto dal Capo del corpo un apposito registro in cui sarà riferito il disposto di ogni condanna di tal genere, l'ordine del giorno, che in proposito sarà emanato, ed il luogo e giorno, in cui ebbe la sua pubblica esecuzione.

# Art. 253.

Le condanne alla pena della sospensione del grado, saranno dal capo del corpo, notificate al Comandante di Compagnia e di Battaglione, di cui fa parte il condannato.

Il condannato a questa pena, non potrà per tutto il tempo prefisso dalla sentenza, essere chiamato ad eserci+ De bathelione mandamentale+

art. 256

tare le funzioni del suo grado, nè potrà vestirne divisa; ma dovrà invece prestare servizio nella Guardia cui appartiene, come semplice milite-

Art. 254.

Le condanne portanti privazione del grado, saranno dal Relatore per copia autentica, trasmesse entro le 24 ore dalla loro data al Sindaco, con istanza, acciò si provveda nel più breve termine alla surrogazione del condannato nelle forme dalla presente Legge stabilite.

#### Art. 255.

Le sentenze di condanna alle pene dell'ammonizione posta all'ordine della sospensione dal grado e della privazione di esso, saranno entro le 24 ore dalla loro data, pubblicate alla porta del locale, ove tiene seggio il Consiglio, ed a quella della casa comunale.

#### Art. 256.

L'esecuzione delle condanne alla pena del carcere, ha luogo nella forma prescritta dal Codice di procedura criminale.

# Art. 257.

Allorquando una sentenza del Consiglio di disciplina è annullata dal Magistrato di Cassazione, per qualunque motivo, se sarà il caso di provvedere a nuovo giudizio, la causa sarà rinviata allo stesso Consiglio, com-

Avt. 25%.

Art: 258.

at. 259.

Car. 260.

posto però di Giudici diversi da quelli che profferirono la prima sentenza.

Art. 258.

Il Relatore veglierà sull'esecuzione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, e farà le opportune instanze presso l'Intendente per la surrogazione del Presidente secondo il disposto degli articoli 454 e 155. + 156. + Cert. 261-

DISPOSIZIONE GENERALE.

Art. 259. #

Le disposizioni contenute nei due titoli precedenti in miteria discipl naria e penale, si applicano ai Segenti Tamburi, ai Caporali Tambari e ai /Tamburi, i quali, per qyesti effetti/sono equiparati rispettivariente ai Sotto-ufficiali, Caporali e Milia della Guardia Nazional

Le stesse norme si osse veranno relativamente a qualunque a tro individuo permanentemente addetto alla Guardia Nazionale.

TITOLO IX.

Dei distaccamenti della Guardia

Nazionale.

SEZIONE PRIMA

Della chiamata e del servizio dei distaccamenti.

La Guardia Nazionale de chiamata Foi resulzio ossinario i tonda

Qur. 262. A progent Tampuri i Caporale Tambieri : Tambieri & ogni altro iniviluo permanentemente addetto alla glandia Mala jono jegenti in materia di ciplinave e nevale alle di posizioni con Toute no live Total armed with pulle figo more smilet 2 A Gunda Lie vi one possiti i fott "upiciali, Capovalia militi dila riare.
Lia i Varia a asi pono in tal parte intermente agriparati. I surgetice tombers, our langue in la loro che non hanno Divito ala Ciminuzione di peria nelle materio prevenente Viajelinavi. #

Port. 263.

a fornire distaccamenti ai seguenti casi:

- 1.º Dare per distaccamenti, in caso d'insufficienza dei Reali Carabinieri e della truppa di linea, il numero d'uomini necessario a scortare da una città all'altra i convogli di fondi, od effetti appartenenti allo Stato, e per la condotta degli accusati, dei condannati ed altri prigionieri.
- 2.º Dar distaccamenti, onde prestare soccorso ai Comuni, Provincie e Divisioni circonvicine turbate o minacciate da sommosse, da sedizioni, o dall'incursione di ladri, masnadieri ed altri malfattori.

# Art. 261. +

Quando sarà bisogno di recar soccorso da un luogo in un altro pel mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica, i-distaccamenti della-Guardia Nazionale in servizio ordinario, saranno somministrati, se si tratti di operare in tutta l'estensione della provincia, sulla richiesta dell'Intendente, se in tutta l'estensione della Divisione, sulla richiesta dell'Intendente generale, e finalmente in altra #/c# Divisione, in virtù di un decreto reale.

In caso d'urgenza tuttavia, e sulla # Cal d'indaco# richiesta per iscritto per la difesa di un Comune in pericolo, i sindaci dei Comuni limitrofi, senza distinzione

Cirt- 264 To Poi caje contemplate dal Rum. 1.º dell'art.
preced. I difecamente javanno journite rathe
vicinistà del Indaco. In quelli contemplate Dal Hum 2º Dello / 200 Art. il accornentit

and a second

di Divisione, potranno richiedere un distaccamento della Guardia Nazionale di marciare immediatamente sul punto minacciato, rendendo però conto nel più breve termine del movimento e dei motivi all'autorità superiore.

In tutti questi casi, i distaceamenti della Guardia Nazionale non cesseranno d'esser sotto l'autorità civile. L'autorità militare, non prenderà il comando dei distaccamenti della Guardia Nazionale pel mantenimento della pubblica tranquillità, che sulla richiesta dell'autorità amministrativa.

Il Comandante del distaceamento della Guardia Nazionele, qualunque sia il suo grado, dovrà però sempre deferire sotto la sua risponsabilità alle richieste in iscritto, od in caso d'urgenza, anche verbali di chi è precipuamente incaricato della operazione.

Art. 262.

L'atto in virtù del quale nei easi determinati dai due articoli precedenti, la Guardia Nazionale è chiamata a fare un servizio di distaccamento, stabilirà il numero degli uomini richiesti.

Art. 263.

Nel caso di chiamata, fatta conformemente agli articoli precedenti, il Sindaco assistito dal Comandante della Guardia Nazionale di ciascun Comune, formerà i distaccamenti fra i militi inscritti sul controllo del servizio orOut 1265

Grt. 266.

dinario, cominciando dai celibi, e dai più giovani.

Art. 264.

Quando i distaccamenti della Guardia Nazionale si dovranno allontanare dal loro Comune, saranno assimilati alla truppa di linea pel soldo, l'indennità di via, e le somministranze in natura.

Art. 265.

Non potranno i distaccamenti all'interno esser ad un servizio fuori del loro Comune richiesti dall' Intendente per più di 10 giorni, dall'Intendente generale, per più di 20 giorni; ed in virtù di Decreto Reale per più di 60 giorni.

SEZIONE SECONDA.

Della Disciplina

Quando in conformità dell'art. 260 Toulla sozione procedente †

la Guardia Nazionale, dovrà fornire
distaccamenti in comigio ordinario della formatti sino a za consti ficale z

richiesta dell'Intendente della richiesta dell'Intendente, dell'Intendente Cenerale ed in virtù di Decrete Reale le pene di disciplina saranno stabilite come segue:

Per gli Uffiziali,

- 1.º Gli arresti semplici per 10 giorni al più;
- 2.º L'ammonizione posta all'ordine:
- 5.º La sala di disciplina per 6 giorni al più;
- 4.º La prigione per 5 giorni al più.

Cut. 267.

art. 268.

JB ...

19 10 1

Pei sott'uffiziali, caporali, e militi,

- 1.º La detenzione per 10 giorni al più;
- 2.º L'ammonizione posta all'ordine;
- 5.º La sala di disciplina per 6 giorni al più;
- 4.º La prigione per 4 giorni al più. Art. 267.

Le pene dell'ammonizione posta all'ordine, della sala di disciplina, e della prigione, non possono esser applicate che dal Capo di corpo: le altre pene si possono infliggere da ogni superiore al suo subordinato con obbligo di renderne conto nelle 24 ore, osservando la gerarchia dei gradi.

Art. 268.

La privazione del grado pei motivi enunciati nell'articolo 155 sarà pro- 7/34 nunziata da un Consiglio di disciplina composto a norma della presente legge.

Vi sarà un solo Consiglio di disciplina per tutti i distaccamenti formati da una medesima provincia.

Art. 269.

Ogni milite designato per far parte di un distaccamento, che ricuserà di obbedire alla richiesta, o che abbandonerà il distaccamento senza autorizzazione, sarà tradotto davanti al tribunale di 1.ª cognizione, e punito colla pena del carcere che non potrà eccedere un mese; se egli è ufficiale,

Ort. 270.

Port. 271.

Port. 272.

(O.5)

sott'ufficiale, o caporale, sarà inoltre privato del suo grado.

Disposizione conjune al Titolo precedente.

Art. 270.

I militi feriti a lagione di servizio, avranno diritto ai soccorsi, pensioni, e ricon pense, che la legge accorda ai militari in attività di servizio.

# TITOLO X. ·

Dei corpi distaccati della Guardia Nazionale per servizio di guerra.

SEZIONE PRIMA.

Della chiamata, e del servizio dei corpi distaccati.

# Art. 271.

La Guardia Nazionale deve fornire corpi distaccati per la difesa delle piazze forti, delle coste, e delle frontiere del Regno, come ausiliari dell'Esercito attivo.

Il servizio di guerra dei corpi distaccati della Guardia Nazionale, come ausiliari dell' Esercito, non può durare più d'un anno.

## Art. 272.

I corpi distaceati non possono esser tratti dalla Guardia Nazionale, se non in virtù di una legge speciale, o va( oppresso qui a riportato più solo)

art. 273.

avt. 274.

cando le Camere per Decreto Reale, che dovrà convertirsi in legge alla prossima sessione.

# Art. 273.

L'atto in virtù del quale la Guardia Nazionale è chiamata a somministrare corpi distaccati per servizio di guerra, stabilirà il numero d'uomini richiesto.

#### SEZIONE SECONDA.

Della designazione delle Guardie Nazionali per la formazione dei corpi distaccati.

## Art. 274.

I militi sono chiamati al servizio dei corpidistaccati nell'ordine seguente,

- 1.ª categoria. I militi dai 18 anni compiti ai 40 che si presentassero volontariamente.
- 2.ª I celibi, ed i vedovi senza prole.
- 3.ª Gli ammogliati senza prole.
- 4.ª Gli ammogliati con prole.
- 5.ª I vedovi con prole.

Una categoria non sarà chiamata se non sarà esaurita la precedente.

L'obbligo della seconda categoria dura dai 18 anni compiti ai 55 pure compiti; quello delle tre ultime dai 18 anni compiti ai 30 pure compiti.

Tuttavia i militi chiamati al servizio dei corpi distaccati non potranno abbandonarlo, finchè non è scaduto il termine fissato dall'art.

Cart. 275.

at. 276.

Non saranno ammessi a servire nei corpi distaccati coloro, che non fossero riconosciuti idonei al servizio militare. +

## Art. 275.

Il riparto dei chiamati, sarà fatto per Provincia in proporzione di popolazione, e nelle singole provincie per mandamento, in proporzione del numero degli inscritti, categoria per categoria a termine dell'art. precedente in modo che quando il numero degli (della all'avi. 275. Del jurgetto) numero dei chiamati, od esaurita questa, il numero che rimane a chiamarsi nen è superiere agli inscritti della seconda, e così di seguito, la designazione sarà fatta in ogni classe per mezzo della sorte.

#### Art. 276.

Saranno collocati nella 4.ª categoria indicata nell'art. 274.

- 1.º L'unico superstite d'una famiglia.
- 2.º L'unico figlio maschio di padre cieco.
- 3.º L'unico figlio maschio di vedovo, o di vedova.
- 4.º L'unico figlio maschio di quinquagenario.
- 5.º Il figlio primogenito di vedova.
- 6.º Il figlio primogenito di un settuagenario.

orgistio in ini gli individui in critti nella to registro, in ini gli individui in critti nella matricola javanno distinti a jecouda della categorie 2.3.4. c 5. dell' act, preced - Ne tramettevanno copia all Tratendente en comi jame to a di notificheranno le cuora

- 7.º Il fratello primogenito di orfani di padre e di madre.
- 8." L'inscritto che abbia un fiatello all'attuale servizio militare, purchè questi non sia assentato per disposizione penale o come surrogato, ovvero per il cambio di numero, ed il detto inscritto non abbia un altro fratello a cui avesse già potuto competere il collocamento nella quarta categoria.
- 9.º L'inscritto che abbia due fratelli al servizio attuale militare, purchè non siano stati incorporati per disposizione penale o come surrogati, o per il cambio di numero, ed il detto inscritto non abbia due fratelli ai quali avesse potuto competere il collocamento nella quarta categoria.

# Art. 277.

Sono esclusi dal servizio dei corpi distaccati i militi che non hanno la statura determinata dal regolamento per le leve.

# Art. 278.

La surrogazione o lo scambio di numero nella leva militare, non dispensano i militi dal servizio della Guardia Nazionale nei corpi distaccati.

# Art. 279.

Il milite designato per far parte di un corpo distaccato non potrà farsi surrogare altrimenti che da parenti od affini prossimi, come è prescritto Out- 280 ..

discretely.

Cut- 281.

7.t. 282

dall' art. 88 per le surrogazioni nel 4

Il surrogato dovrà avere dai 18 anni compiti ai 35 pure compiti, ed esser accettato dal Consiglio di arruolamento.

## Art. 280.

Se il surrogato è chiamato a servire per conto proprio in un corpo distaccato della Guardia Nazionale, il surrogante è tenuto di marciare esso stesso o di fornire un altro surrogato alle condizioni sovra prescritte.

## Art. 281.

Il surrogante risponde, in caso di diserzione del suo surrogato.

## Art. 282.

Quando un milite compreso nel ruolo del servizio ordinario avrà surrogato in un corpo distaccato della Guardia Nazionale, nen cesserà perciò di concorrere al servizio ordinario di essa.

## Art. 283.

I corpi distaccati della Guardia Nazionale come ausiliari dell' esercito sono assimilati pel soldo e per le somministranze in natura alle truppe di linea.

Un Decreto Reale determinerà i primi fondi, le masse e gli accessorii del soldo.

Gl'impiegati sì civili che militari che fanno parte dei corpi distaccati, Clit. 283.

Art. 284-

Dur. 285.

Q. 1. 286

conserveranno per tutta la durata di questo servizio il loro grado e l'anzianità.

I medesimi impiegati, come pure gli ufficiali sott'uffiziali, caporali e soldati, che godono di uno stipendio o di una pensione di ritiro, potranno scegliere, o di conservare questo stipendio o pensione, o di godere del soldo di attività dei gradi, che avranno ottenuti nei corpi distaccati della Guardia Nazionale.

## Art. 284.

La divisa, e i distintivi dei corpi distaccati saranno eguali a quelli della Guardia Nazionale in servizio ordinario.

Il Governo somministrerà il vestito, l'armamento, ed il fornimento, ai militi che non ne fossero provvisti, e non avessero i mezzi di fornirsi, ed armarsi a proprie spese.

# Art. 285.

Per l'arruolamento l'ammessione, l'esenzione, o l'esclusione dei militi, nei corpi distaccati, come per tutto ciò, che ha tratto alla formazione di questi corpi, e alla designazione, e nomina dei graduati, si osserveranno le norme prescritte dal Regolamento generale della leva, e dalle leggi organiche dell'Esercito, in tutto ciò, che non sarà contrario alla presente legge.

Cut 287.

Art. 288.

SEZIONE TERZA.

Della disciplina dei corpi distaccati

Art. 286.

Quando i corpi distaccati della Guardia Nazionale saranno formati, rimarranno soggetti alla disciplina militare.

Ciò nullameno quando i militi mobilizzati ricusassero di ottemperare alla richiesta, saranno puniti con pena di carcere, che non potrà eccedere 2 anni; e quando abbandonassero il loro corpo senza autorizzazione fuori della presenza del nemico saranno puniti egualmente col carcere, che non potrà eccedere tre anni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 287.

Il Governo provvederà con Decreti Reali alla pronta riorganizazione della Guardia Nazionale, secondo le norme prescritte dalla presente legge.

Art. 288.

Finchè non sia compiuto il nuovo ordinamento, e non siasi proceduto alle nuove elezioni dei graduati, la legge del 4 marzo continuerà ad esser in esecuzione in ogni sua parte.

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno è incaricato dell' esecuzione della presente legge, che sarà registrata al Controllo Generale, ed inserita negli atti di Governo. art. 289.

4 Dipojizioni Comuni ai Titoli 1x. e. X.

a de morte a farita riperrate dai militi della funciona da morte a farita riperrate dai militi della funciona di perrotato da inno luca go ai occari persioni a riompense che la lagge fia bilica nei made inci cari a favora dei militari in attività di pervizio.

(Filentice all'arte 247. rel projets)

Cut. 292.

2. 14.